



Dott.ssa Angela Scudiero

NOTAIO

Galleria del Popolo, 12/5

Mirandola (MO)

Tel. 0535 611402 - Fax 0535 607753

Via Ciro Menotti n. 21

Modena

Tel. 059 7353115 - Fax 059 224508

Repertorio n.ro 20.407

Raccolta n.ro 11.212

"FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI"

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici marzo duemilaventiquattro,

12/03/2024

in Mirandola, nel mio studio, alle ore dieci e trenta minuti. Innanzi a me dottoressa Angela Scudiero, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, residente in Mirandola con lo studio alla Galleria del Popolo 12/5, assistito dai testimoni idonei a me noti:

- Bianchini Luana, nata a Mirandola (MO) il 14 luglio 1977, residente a Mirandola (MO) alla Via Niccolò dei Conti n. 22;
- Grasso Donatella, nata a Mirandola (MO) il 26 settembre 1971, residente a Mirandola (MO) alla Via Colombo n. 26/F;

SI E' RIUNITA

l'assemblea dei Soci Fondatori della **"Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli"**, con sede in Mirandola alla Via Fermi n.3, codice fiscale e Partita IVA 03248520367, iscritta con il numero 707/2009 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche,

per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

"1) Ammissione del Comune di Mirandola quale Socio Fondatore".

2) Adozione del nuovo testo dello statuto della Fondazione.

3) Delibere inerenti e conseguenti."

SI SONO COSTITUITI

- Malaguti Elena, nata a San Felice sul Panaro il 15 ottobre 1959, codice fiscale MLG LNE 59R55 H835N, in qualità di Presidente e legale rappresentante della **FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI**, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente;

- TANFERRI DANIELE, nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 17 luglio 1960, in qualità di Componente Anziano del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA"**, con sede legale in Mirandola (MO) alla Piazza Castello n.23 e sede operativa in Mirandola (MO) alla Piazza Matteotti n. 2, codice fiscale n.ro 00310510367, già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Cancelleria del Tribunale di Modena al n. 451, ed attualmente iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Modena al n.2, il quale, dato atto dell'impedimento del Presidente, interviene in virtù dell'art. 21 del vigente statuto della Fondazione ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 10 marzo 2023 e 12 dicembre 2023, che in estratto autentico si allegano al presente atto con le lettere **"A"** e **"B"**;

- CALCIOLARI ALBERTO, nato a Mirandola (MO) il 6 ottobre 1968, in qualità di Presidente e legale rappresentante del-

**Registrato a
Modena**

il 19/03/2024

al n. 6872 serie 1T

Euro 245,00

la **"UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD"**, con sede legale in Medolla (MO), alla Piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale n.ro 91019940369 partita Iva n.ro 02900760360, nominato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 93 del 29 settembre 2021 ed intervenuto in virtù dei poteri allo stesso attribuiti dal vigente statuto dell'Unione ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.75 del 27 dicembre 2023, che in copia conforme si allega al presente atto con la lettera **"C"**;

- GRECO ALBERTO, nato a Mirandola il 29 febbraio 1952, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del **COMUNE DI MIRANDOLA**, con sede in Mirandola (MO) alla Via Giolitti n. 22, codice fiscale e Partita IVA 00270570369, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di intervenire ai sensi dello Statuto Comunale ed in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 21 dicembre 2023, che si allega in copia conforme all'originale al presente atto con la lettera **"D"**.

Dell'identità personale dei costituiti io notaio sono certa.

La costituita Malaguti Elena, nella qualità, mi chiede di redigere il presente verbale e io Notaio, aderendo alla richiesta do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto della Fondazione, la costituita Malaguti Elena, nella qualità, la quale

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata convocata per questo giorno, quest'ora e questo luogo ai sensi del vigente statuto;

- che sono intervenuti i soci Fondatori FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA E UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, a mezzo dei costituiti legali rappresentanti come sopra autorizzati;

- che sono altresì presenti, con l'autorizzazione dell'assemblea, il Comune di Mirandola e il Direttore della Fondazione Scuola di Musica, senza diritto di voto, Mirco Besutti;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

Preliminarmente l'Assemblea autorizza la Presidente a trattarne unitariamente i capi, data la stretta connessione tra essi esistente.

Aperta la discussione, prende la parola la Presidente, la quale espone quanto segue.

Il Comune di Mirandola, con deliberazione del Consiglio Comunale n.107/2020 del 29 giugno 2020, è receduto dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Con comunicazione in data 17 ottobre 2022, prot. n.ro 34357/2022, il Comune di Mirandola ha avanzato alla Fondazio-

ne Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli richiesta di assunzione della qualità di Socio Fondatore, ai sensi del primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 dello statuto della Fondazione.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.120 del 30 novembre 2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n.88 del 28 novembre 2022 hanno approvato e autorizzato la sottoscrizione dell'Atto di indirizzo e protocollo attuativo del recesso, decorrente dal primo gennaio 2023 che, all'art. 11, prevede "in funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione" il mantenimento della proporzione di tali contribuzioni. Pertanto le parti hanno proposto alla FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, ampliando il numero dei consiglieri di amministrazione dagli attuali cinque a sette membri, di modo che due consiglieri di amministrazione vengano individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione vengano individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

La richiesta di modificare il vigente statuto della Fondazione al fine di recepire le proposte aventi ad oggetto l'assunzione da parte del Comune di Mirandola del ruolo di socio Fondatore e l'ampliamento del numero dei consiglieri di Amministrazione, ha fornito all'Ente l'opportunità di rivedere interamente lo statuto al fine di adottare anche quelle ulteriori modifiche utili e necessarie per conformare le regole di funzionamento alle attuali concrete esigenze, allo scopo e all'ambito di attività che la Fondazione svolge sul territorio.

Per l'illustrazione delle proposte di modifica del testo dello statuto e delle motivazioni che ne sono alla base, la Presidente fa rinvio alla Relazione illustrativa già a disposizione degli intervenuti, che si allega al presente verbale con la lettera "E".

Il nuovo testo dello statuto è stato sottoposto al parere preventivo della Regione Emilia Romagna, che non ha sollevato obiezioni, nonché alla preventiva valutazione dei Soci Fondatori, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord, nonché del Comune di Mirandola, con esito positivo per tutti, così come risulta dalle delibere degli Enti intervenuti sopra allegate.

La Presidente dà altresì atto che in data 16 gennaio 2024 è stato stipulato tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord e il Comune di Mirandola l'accordo finalizzato a definire l'attribuzione di risorse - da parte di detti Enti - alla Fondazione scuola di Musica, alla cui sottoscrizione le parti avevano sottoposto l'efficacia dell'adozione del nuovo statuto della Fondazione.

La Presidente illustra pertanto che si rende necessario per l'assemblea della Fondazione adottare le necessarie delibere nella forma richiesta dalla legge ai fini della loro validità ed efficacia.

Chiusa la discussione, la Presidente apre la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea della **FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI,**

DELIBERA

- I -

con il voto favorevole dei Soci Fondatori FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA E UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD:

- di riconoscere al Comune di Mirandola la qualifica di Socio Fondatore con efficacia immediata;

- II -

con il voto favorevole della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA, dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD e del COMUNE DI MIRANDOLA:

- di confermare l'"ACCORDO FINALIZZATO A DEFINIRE L'ATTRIBUZIONE DI RISORSE DA PARTE DI DETTI ENTI ALLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA" che, previa sottoscrizione delle parti, si allega al presente atto con la lettera "F"; - di approvare articolo per articolo e nella sua interezza e pertanto di adottare il nuovo testo dello statuto della FONDAZIONE, che si allega al presente atto con la lettera "G", per formarne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro prendendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e cinquanta minuti.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno e in parte scritto con il sistema elettronico da persona di mia fiducia ho dato lettura alla presenza dei testimoni ai costituiti che lo hanno approvato.

Consta di tre fogli per nove pagine sin qui e viene sottoscritto alle ore undici.

F.to

Elena Malaguti

Daniele Tanferri

Alberto Calciolari

Greco Alberto

Luana Bianchini

Donatella Grasso

Angela Scudiero (Notaio) sigillo

Allegato ^{"A"} all'atto

Repertorio n° 20107

Raccolta n° 11212

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

139

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del

VERBALE DELLA SEDUTA ORDINARIA del 10 Marzo 2023

Venerdì ore 17.00

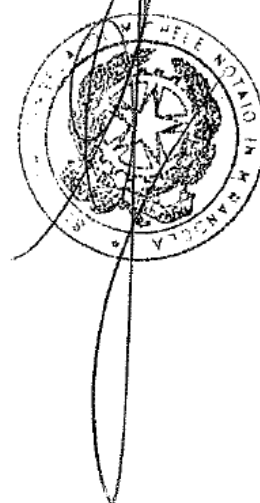
La Presidente ha convocato l'odierna riunione con comunicazione indirizzata a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1)
- 2)
- 3) Fondazione Scuola di Musica, nuovo socio Fondatore. Deliberazioni conseguenti.
- 4)
- 5)
- 6)

All'ora fissata sono presenti i signori:

- BUTTURI GIORGIA – Presidente
- MANTOVANI GINO – Consigliere
- RAGAZZI ANNAMARIA – Consigliere
- TANFERRI DANIELE – Consigliere
- VIAGGI GIANLUCA – Consigliere Anziano
- BENATTI STEFANO – Presidente del Collegio Sindacale
- PEDERZOLI ANNALIA – Sindaco effettivo
- PIRANI ADRIANO – Sindaco effettivo
- QUARTA COSIMO – Segretario Generale e del Consiglio.

La Presidente, in via preliminare, con il consenso unanime dei presenti, nomina Cosimo Quarta, Segretario Generale della Fondazione, segretario verbalizzante del-



Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

140

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 MAR 2023

la presente assemblea, il quale accetta.

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, e con il consenso unanime

degli astanti, dichiara valida la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti

all'ordine del giorno.

O.D.G. N. 1)

OMISSIS

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

150

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 MAR 2023

OMISSIS



O.D.G. N. 3) FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA. NUOVO SOCIO
FONDATORE. DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

La Presidente, dott.ssa Giorgia Butturi, nel ricordare che la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, come si evince dall'atto costitutivo del 26 gennaio 2009, è socio fondatore della "Fondazione Scuola di Musica G. & C. Andreoli" insieme all'Unione Comuni Modenesi Area Nord; informa che il Comune di Mirandola con deliberazione del Consiglio Comunale n°107/2019, così come confermata dalla sentenza n°4647/2022 della quinta sezione del Consiglio di Stato ha completato l'iter di recesso dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Contestualmente si è addivenuti alla stipula dell' Atto di Indirizzo e Protocollo Attuativo del recesso dal 1/1/23 tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord di Modena. Il Protocollo, approvato con delibera di consiglio dell'Unione dei Comuni Area Nord di Modena n. 88 del 28.11.2022 e con delibera di consiglio del Comune di Mirandola n. 120 del 30.11.2022, ha segnato l'uscita del Comune di Mirandola con decorrenza 1 gennaio 2023 dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

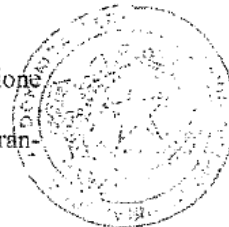
In conseguenza del citato recesso, il Comune di Mirandola si è visto privato della rappresentanza diretta in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola di Musica in quanto ai sensi del primo comma dell'articolo 15 dello Statuto,

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

151

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 MAR 2023

sono nominati da parte dell'Unione tre dei cinque consiglieri di amministrazione mentre i restanti due sono nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.



Il Comune di Mirandola al momento pur in assenza di tale rappresentatività continua:

- a) a contribuire alle attività della Scuola di Musica e che, con riferimento al bilancio consuntivo 2021, consiste in risorse quantificate in – circa – € 220.000,00, di cui € 160.000,00 per trasferimenti (che rappresentano oltre il 50% su un totale di € 316.000,00 trasferiti dall'Unione alla Fondazione Scuola di Musica) e € 60.000,00 per manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie, utenze, assicurazioni, relative agli immobili utilizzati dalla Fondazione Scuola di Musica (anch'essi messi a disposizione dal Comune di Mirandola che ne è proprietario) ex articolo 9 dell'atto costitutivo Rep. 6586/2009;
- b) ad esprimere la propria intenzione di lasciare invariato il proprio impegno, non solo dal punto di vista finanziario ma anche negli aspetti di sostegno e apprezzamento per l'importante qualità sociale e per l'indubbio (e riconosciuto) valore educativo che la "Fondazione Scuola di Musica G. & C. Andreoli" rappresenta.

Il Comune di Mirandola a tal proposito sottolineando l'immutata condivisione degli scopi sociali – bene espressi all'articolo 2 dello Statuto della Fondazione – ha, inteso richiedere con nota del 17/10/2022 prot.0034357/2022 all'UCMAN e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola di prendere in attenta considerazione la richiesta di assunzione della qualità di Socio Fondatore (ai sensi del primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 dello Statuto) da parte del Comune di Mirandola.

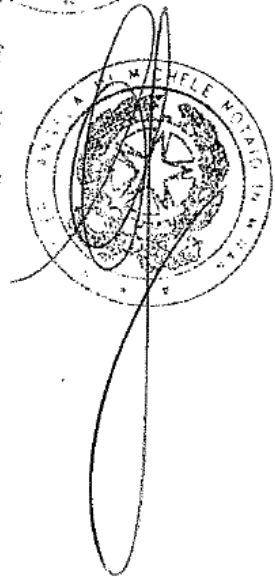
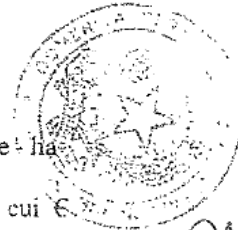
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

152

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 MAR 2023

La Presidente, dott.ssa Giorgia Butturi, pertanto, considerato che:

1. il Comune di Mirandola nel bilancio consuntivo 2021 – ultimo disponibile – ha trasferito alla Fondazione Scuola di Musica circa – € 220.000,00, di cui € 160.000,00 per trasferimenti (che rappresentano oltre il 50% su un totale di € 316.000,00 trasferiti dall'Unione alla Fondazione) e € 60.000,00 per manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie, utenze, assicurazioni, relative agli immobili messi a disposizione, della stessa Fondazione dal Comune di Mirandola che ne è proprietario
2. il Comune di Mirandola ha intenzione di lasciare invariato il proprio impegno, non solo dal punto di vista finanziario ma anche negli aspetti di sostegno e apprezzamento per l'importante qualità sociale e per l'indubbio (e riconosciuto) valore educativo che la "Fondazione Scuola di Musica G. & C. Andreoli" rappresenta per tutto il territorio dell'Area Nord;
3. nel protocollo di cui sopra l'art 11 (FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA ANDREOLI) recita testualmente: *"La Fondazione Scuola Di Musica Andreoli" attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne sono soci fondatori. In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione, e del mantenimento di tali proporzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione che dagli attuali cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal*



Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 MAR 2023

Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio. La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni. In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione.

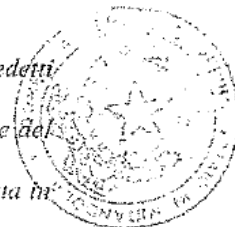
Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente e, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione;

propone

di approvare la richiesta di assunzione della qualità di Socio Fondatore (ai sensi del primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 dello Statuto della Fondazione Scuola di Musica G. & C. Andreoli) da parte del Comune di Mirandola.

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale **delibera positivamente** in merito all' assunzione della qualità di Socio Fondatore (ai sensi del primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 dello Statuto della Fondazione Scuola di Musica G. & C. Andreoli)) da parte del Comune di Mirandola.

Il Consiglio di Amministrazione delega la Presidente, dott.ssa Giorgia Butturi, o in caso di suo impedimento il Segretario generale, dott. Quarta Cosimo, a deliberare in senso positivo all'Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Scuola di Musica G. & C. Andreoli in merito all' assunzione da parte del Comune di Mirandola della qualità di Socio Fondatore (ai sensi del primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 dello Statuto della Fondazione Scuola di Musica G. & C. Andreoli); nonché ad apportare allo Statuto Sociale della Fondazione Scuola di Mu-



Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

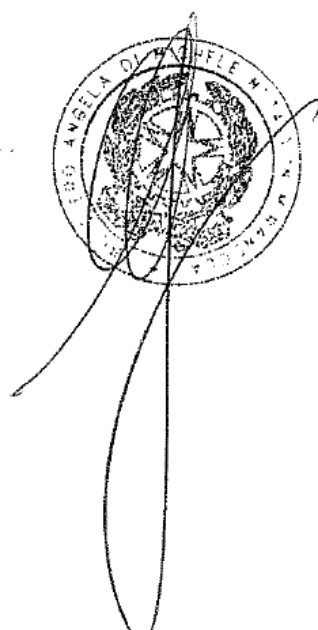
154

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 MAR 2023

sica G. & C. Andreoli le modifiche necessarie alla nuova compagine sociale e le
altre che i Soci Fondatori riterranno indispensabili per il buon funzionamento della
Fondazione ritenendo fin da ora per rato e valido quanto dai medesimi operato.

O.D.G. N. 4)

OMISSIS



Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

163

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 MAR 2023



OMISSIS



Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la Presidente chiude la riunione alle ore 19,10.

Il Segretario Generale

La Presidente

Repertorio n. 20400

ESTRATTO AUTENTICO

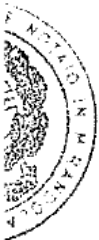
Io sottoscritta dottoressa ANGELA SCUDIERO, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, residente in Mirandola con studio alla Galleria del Popolo n. 12/5

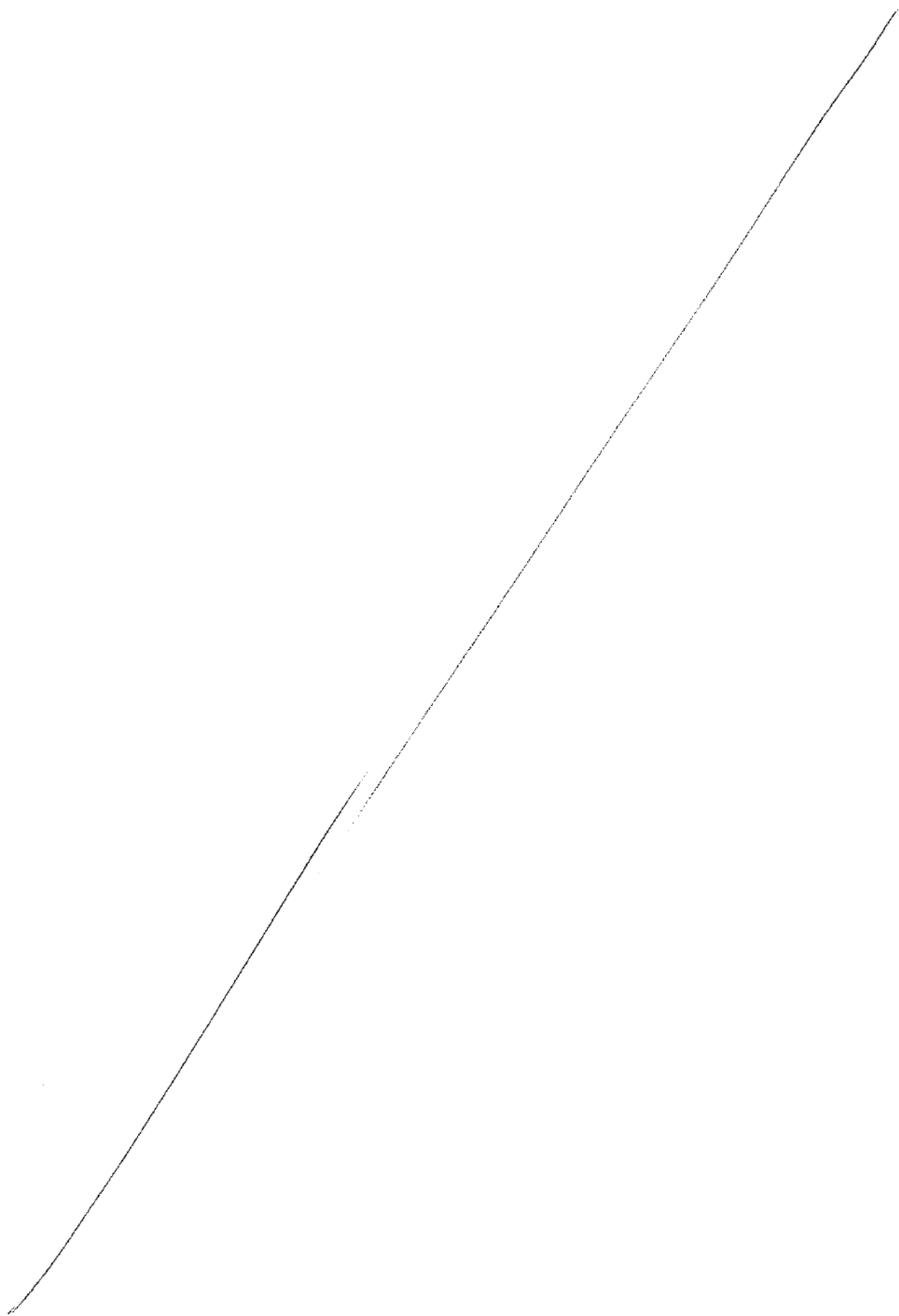
CERTIFICO

che la presente copia fotostatica, composta di quattro fogli per otto facciate, è conforme a quanto si legge alle pagine n. 139, 140, 150, 151, 152, 153, 154 e 163 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO, con sede legale in Mirandola (MO) alla Piazza Castello n. 23, con sede legale in Mirandola (MO) alla Piazza Castello n.23 e sede operativa in Mirandola (MO) alla Piazza Matteotti n. 2, codice fiscale n.ro 00310510367, già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Cancelleria del Tribunale di Modena al n. 451, ed attualmente iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Modena al n.2, libro regolarmente bollato a norma di legge, e che le parti omesse non contraddicono quelle sopra riportate.

Si rilascia per uso consentito.

Mirandola, sette marzo duemilaventiquattro.





Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del

VERBALE DELLA SEDUTA ORDINARIA del 12 dicembre 2023

Martedì ore 16.30

Il Presidente ha convocato l'odierna riunione con comunicazione indirizzata a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1)

2)

OMISSIS

3)

- 4) Accordo tra Comune di Mirandola, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Fondazione Cassa Di Risparmio di Mirandola, finalizzato a definire l'attribuzione di risorse – da parte di detti enti – alla Fondazione Scuola Di Musica. Deliberazioni conseguenti.

5)

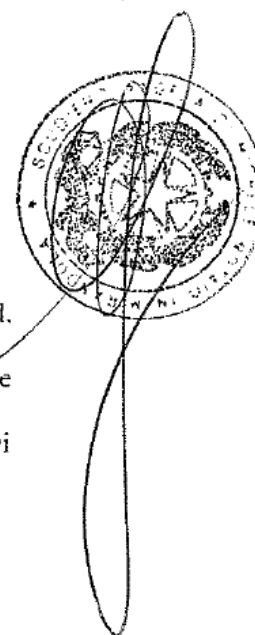
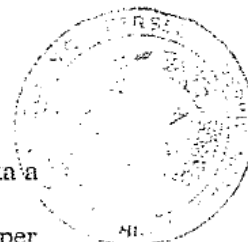
6)

OMISSIS

All'ora fissata sono presenti i signori:

- VINCENZI FRANCESCO - Presidente
- CAMPAGNOLI PAOLA – Consigliere
- DE MARCHI RAFFAELLA – Consigliere
- DIECI GIUSEPPE - Consigliere
- TANFERRI DANIELE – Consigliere Anziano
- BENATTI STEFANO – Presidente del Collegio Sindacale
- PEDERZOLI ANNALIA – Sindaco effettivo
- PIRANI ADRIANO – Sindaco effettivo
- QUARTA COSIMO – Segretario Generale e del Consiglio.

Il Presidente, in via preliminare, con il consenso unanime dei presenti, nomina



Allegato ^{4 B} all'atto
Repertorio n° 20104
Raccolta n° 1212

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 DIC 2023

Cosimo Quarta, Segretario Generale della Fondazione, segretario verbalizzante della presente assemblea, il quale accetta.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, e con il consenso unanime degli astanti, dichiara valida la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

O.D.G. N. 1)

OMISSIS

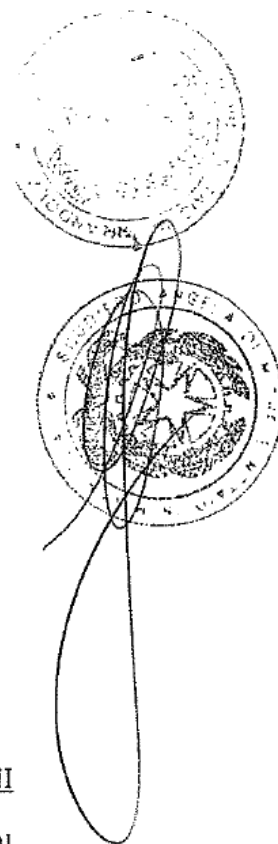
OMISSIS

ODG N. 4) ACCORDO TRA COMUNE DI MIRANDOLA, UNIONE COMUNI
MODENESI AREA NORD, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
MIRANDOLA, FINALIZZATO A DEFINIRE L'ATTRIBUZIONE DI RISORSE
- DA PARTE DI DETTI ENTI -

Il Presidente informa che il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord – rispettivamente il Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022 – sottoscrivevano un Protocollo attuativo del recesso dal 1° gennaio 2023 del Comune di Mirandola, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 107/2020 del 29/06/2020, dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

L'articolo 11 di detto Protocollo ha previsto testualmente quanto segue:

“La Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Rispar-



Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 DIC 2023

mio che ne sono soci fondatori.

In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione e del mantenimento di tali proporzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di Musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero di consiglieri di amministrazione che dagli attuali cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio.

La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni.

In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione.

Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione."

In esito al protocollo in discorso, Comune di Mirandola, Unione Comuni Modenesi Area Nord e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha predisposto un accordo finalizzato a definire l'attribuzione di risorse – da parte di detti enti – alla Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" che forma parte integrante del presente verbale.

Il Consiglio di Amministrazione nel prendere atto dell'accordo finalizzato a definire l'attribuzione di risorse – da parte di Comune di Mirandola, Unione Comuni Modenesi Area Nord e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola -



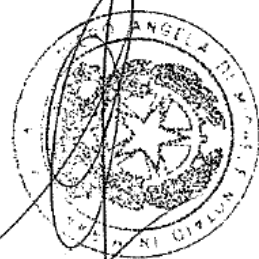
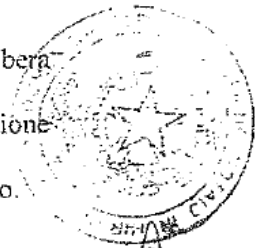
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

349

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 DIC 2023
alla Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" delibera
favorevolmente delegando il Presidente, Francesco Vincenzi, alla sottoscrizione
dell'accordo ritenendo fin da ora per rato e valido quanto dal medesimo operato.

O.D.G. N. 51

OMISSIS



Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

353

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 DIC 2023

venti attualmente stimabili risulta pari a circa -3,317 mln/€;



OMISSIS



Non essendovi comunicazioni da esaminare la riunione viene chiusa alle ore
17,25.

Il Segretario Generale

Il Presidente

Repertorio n. 20401

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritta dottoressa ANGELA SCUDIERO, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, residente in Mirandola con studio alla Galleria del Popolo n. 12/5

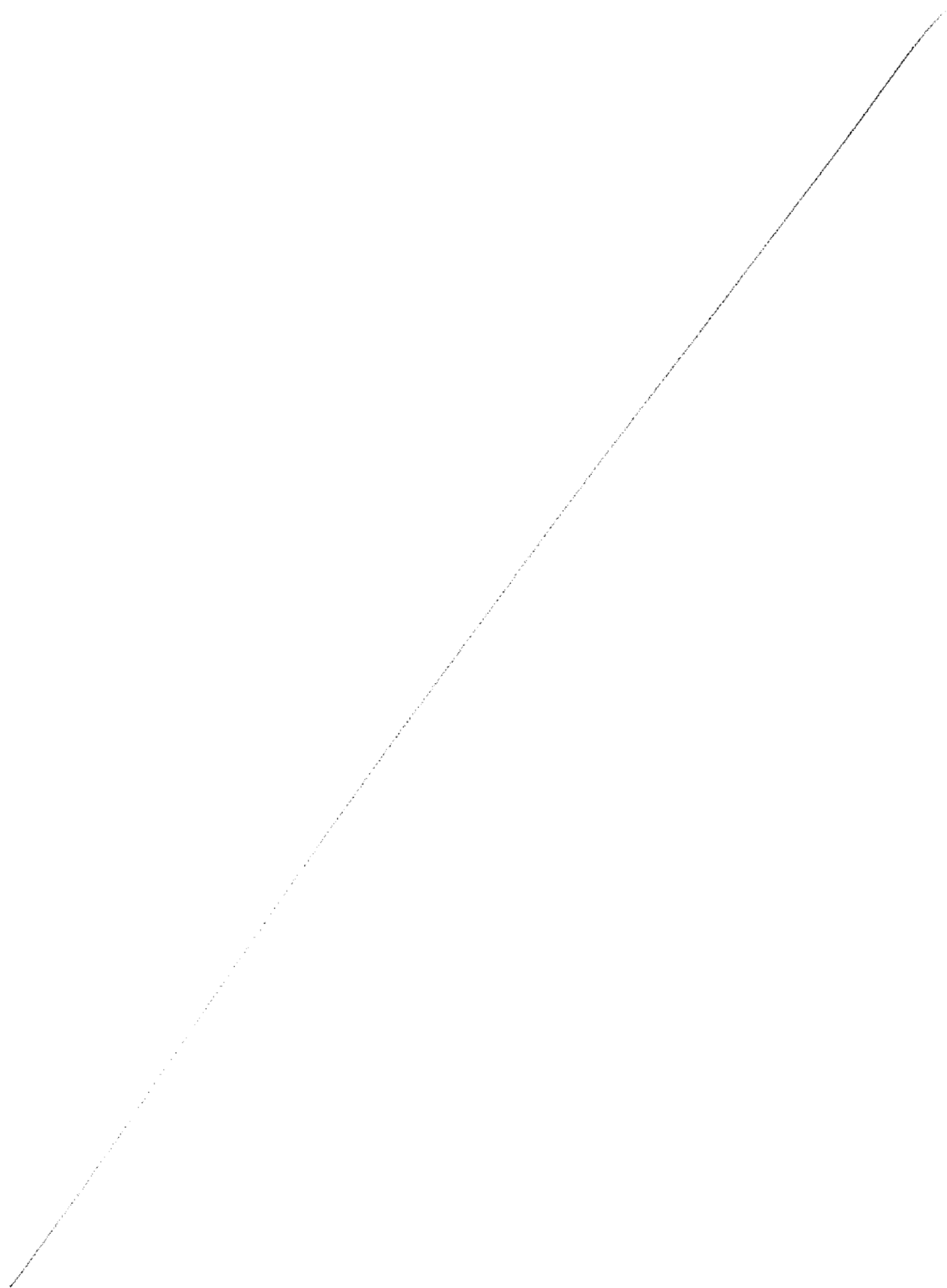
CERTIFICO

che la presente copia fotostatica, composta di tre fogli per sei facciate, è conforme a quanto si legge alle pagine n. 337, 338, 347, 348, 349 e 353 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO, con sede legale in Mirandola (MO) alla Piazza Castello n. 23, con sede operativa in Mirandola (MO) alla Piazza Matteotti n. 2, codice fiscale n.ro 00310510367, già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Cancelleria del Tribunale di Modena al n. 451, ed attualmente iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Modena al n.2, libro regolarmente bollato a norma di legge, e che le parti omesse non contraddicono quelle sopra riportate.

Si rilascia per uso consentito.

Mirandola, sette marzo duemilaventiquattro.





Allegato ^{CU} all'atto
Repertorio n°
Raccolta n°
²⁰²³
^{12/12}



Unione Comuni Modenesi Area Nord

(Provincia di Modena)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE

N. 75

Del 27/12/2023

Oggetto:

Approvazione nuovo Statuto Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" e atti collegati a seguito di recesso del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

L'anno duemilaventitre, questo giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 19,30 appositamente convocato con atto del Presidente, si è riunito il Consiglio dell'Unione presso la sala consiliare del Comune di Medolla in modalità di partecipazione mista presenza/videoconferenza, in adunanza di PRIMA convocazione, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge. Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video ZOOM, sono presenti:

1) CALCIOLARI	ALBERTO	PRESIDENTE	Si
2) VERONESI	MATTIA	PRESIDENTE CONSIGLIO	Si
3) ABBOTTONI	ALVISE	CONSIGLIERE	No
4) ARTIOLI	CLAUDIO	CONSIGLIERE	Si
5) BAROTTI	STEFANIA	CONSIGLIERE	Si
6) BERGAMINI	DONATO	CONSIGLIERE	Si
7) BRUNETTI	ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si
8) CAPASSO	ANTONIO	CONSIGLIERE	Si
9) GALAVOTTI	LETIZIA	CONSIGLIERE	Si
10) GATTI	EMILIANO	CONSIGLIERE	No
11) GIOVANNONI	RUBEN	CONSIGLIERE	No
12) GUERRA	OLAO	CONSIGLIERE	Si
13) MOLESINI	MICHELE	CONSIGLIERE	No
14) NEGRO	PAOLO	CONSIGLIERE	Si
15) NERI	MAURO	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO	No
16) NOVI	MARGHERITA	CONSIGLIERE	Si
17) ODDOLINI	MAURA	CONSIGLIERE	Si
18) PARADISI	IVO	CONSIGLIERE	Si
19) PELLONI	ALDO	CONSIGLIERE	No
20) PULLE'	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
21) RAISI	ORVILLE	CONSIGLIERE	No
22) RATTI	ANDREA	CONSIGLIERE	Si
23) VENTURINI	STEFANO	CONSIGLIERE	No
24) ZAVATTI	LAVINIA	CONSIGLIERE	Si

Presenti: 16

Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri: POLETTI CLAUDIO; PRANDINI LUCA; LUPPI LISA.

Partecipa il VICE SEGRETARIO PIERUCCI FEDERICO.

Si dà atto che i Cons.ri Artioli Claudio, Capasso Antonio, Galavotti Letizia, Novi Margherita, Ratti Andrea, Oddolini Maura, Paradisi Ivo, Barotti Stefania, Brunetti Alessandro, Guerra Olao, Pullè Francesco, Bergamini Donato, Zavatti Lavinia e gli Assessori Poletti Claudio e Luppi Lisa sono collegati in modalità di videoconferenza tramite la piattaforma ZOOM.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERONESI MATTIA PRESIDENTE CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Alla votazione della presente deliberazione ed alla relativa dichiarazione di immediata eseguibilità:
- partecipa il cons.re Pelloni Aldo (Gruppo Consiliare Liste Civiche Partito Democratico Bassa Modenese) in modalità di videoconferenza tramite la piattaforma ZOOM.

- non partecipa il cons.re Bergamini Donato (Gruppo Consiliare Lega per Salvini Premier).

Risultano, pertanto, votanti n. 15 consiglieri e il Presidente dell'Unione.

La Giunta dell'Unione sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Unione la proposta di deliberazione n. 16364, avente ad oggetto *"Approvazione nuovo Statuto Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" e atti collegati a seguito di recesso del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord"*;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Di Matteo Concetta, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi Trasversali dell'Unione, dott. Pierucci Federico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Allegato "A");

- l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, dott. Pierucci Federico, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 (Allegato "B");

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 21/12/2023 dalla Commissione Consiliare 1^ "Risorse finanziarie, Umane e Strumentali, Affari Generali", come da verbale trattenuto agli atti d'ufficio;

Il Presidente del Consiglio dell'Unione Veronesi Mattia introduce la trattazione della proposta di deliberazione;

Udita la relazione illustrativa del Presidente dell'Unione CALCIOLARI ALBERTO;

Uditi gli interventi che seguono da parte dei cons.ri Negro Paolo e Pullè Francesco;

Richiamato il Regolamento di disciplina per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Unione in modalità di videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 27 del 19/04/2022;

Il Presidente del Consiglio dell'Unione pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale - audio per coloro collegati in videoconferenza, proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione n. 16364, avente ad oggetto *"Approvazione nuovo Statuto Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" e atti collegati a seguito di recesso del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord"*, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A" ed i relativi allegati.

Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale - audio per coloro collegati in videoconferenza, proclamato dal Presidente, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di consentire l'espressione di voto nell'Assemblea straordinaria Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli".

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di disciplina per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Unione in modalità di videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 27 del 19/04/2022, tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente atto sono riportati in testo integrale nella registrazione audio-video della seduta consiliare, accessibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link <https://www.unioneareanord.mo.it/>.

ESI
AREA NORD
IONE

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
(Provincia di Modena)

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Al Consiglio Unione

Oggetto:

Approvazione nuovo Statuto Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" e atti collegati a seguito di recesso del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Premesso che:

- l'Unione Comuni Modenesi Area Nord è attualmente socio fondatore della Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;
- il Comune di Mirandola, con la deliberazione di Consiglio n. 107/2020 in data 29/06/2020 recedeva dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- il Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022 sottoscrivevano un Protocollo attuativo del recesso decorrente dal 1° gennaio 2023;
- l'articolo 11 di detto Protocollo prevede testualmente quanto segue: «La Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne sono soci fondatori. In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione e del mantenimento di tali proporzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di Musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero di consiglieri di amministrazione che dagli attuali cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio. La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni. In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione. Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione.»;

Considerato che:

- si è reso necessario predisporre i seguenti documenti per attuare il sopracitato protocollo attuativo, ovvero:
 1. bozza di nuovo statuto della Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" (all.1)
 2. relazione illustrativa accompagnatoria per la regione Emilia Romagna per la validazione del sopracitato statuto (all.2)
 3. ACCORDO TRA COMUNE DI MIRANDOLA, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA, FINALIZZATO A DEFINIRE L'ATTRIBUZIONE DI RISORSE - DA PARTE DI DETTI ENTI - ALLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA (all.3)

- I sopracitati documenti (in bozza) sono stati oggetto di approvazione da parte dell'assemblea dei soci fondatori della Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" tenutasi lo scorso 20/12/2023;
- l'iter attuativo prevede l'approvazione dei 3 documenti da parte del Consiglio Unionale prima, la sottoscrizione degli stessi per atto pubblico presso un Notaio ed infine, l'invio alla Regione Emilia Romagna per la validazione finale;
- l'efficacia dell'atto pubblico sarà subordinata alla successiva sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 3.
- La documentazione così come sopra rappresentata ha pure consentito di aggiornare il vecchio statuto e di dotare la Fondazione di ulteriori forme di rendicontazione operative adeguate al perseguimento delle finalità statutarie e al perseguimento dell'interesse generale a cui la contribuzione pubblica è volta;

Dato atto che la presente modifica non comporta riflessi diretti sul bilancio dell'Unione circa la contribuzione da corrispondere alla Fondazione Scuola di Musica;

Acquisito il parere favorevole del Revisore, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (**allegato 4**);

Sentito l'Assessore delegato Dr. Alberto Calciolari;

Su proposta del responsabile del procedimento individuato nella persona di Concetta Di Matteo;

PROPONE DI DELIBERARE

1. l'approvazione della proposta di modifica integrale dello statuto e documenti allegati (relazione illustrativa per la regione Emilia Romagna e accordo tra i soci fondatori: U.C.M.A.N., Comuni di Mirandola e Fondazione Cassa di Mirandola), come risulta dagli allegati 1,2,3;

2. di dare mandato al Presidente Unione, o ad un suo delegato, di partecipare all'Assemblea Straordinaria volta alla sottoscrizione dell'atto pubblico in nome e per conto dell'Unione stessa, per approvare la sopra richiamata modifica, ivi comprese le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie o rese obbligatorie per legge in sede di stipula, nonché la previsione della condizione di subordinazione dell'efficacia dell'atto alla successiva sottoscrizione dell'ACCORDO TRA COMUNE DI MIRANDOLA, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA, FINALIZZATO A DEFINIRE L'ATTRIBUZIONE DI RISORSE – DA PARTE DI DETTI ENTI – ALLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA (all.3);

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli";

4. di ottemperare all'obbligo imposto dalle disposizioni vigenti in tema di pubblicità a trasparente, mediante pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Unione.

PROPONE DI DICHIARARE

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

9 8 FEB 2024

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile
il presente atto, al fine di consentire l'espressione di voto nell'Assemblea straordinaria Fondazione
Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli"



COMUNE
INVIATO

BOZZA NUOVO STATUTO FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA

Art. 1

Costituzione e Sede della Fondazione

È costituita una Fondazione denominata "*FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI*", con sede a Mirandola (MO) in via Fermi n°3. La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo, nell'ambito del medesimo Comune, con decisione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

Le strutture periferiche utilizzate per l'attività della Fondazione possono aggiungere all'intitolazione della Fondazione medesima specifiche denominazioni, su indicazione dei Comuni sul cui territorio si trovano.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Codice Civile.

Art. 2

Finalità, scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e intende porsi quale istituzione culturale permanente finalizzata allo studio, alla divulgazione, alla promozione, di manifestazioni di natura culturale, con particolare riferimento all'alfabetizzazione e alla pratica musicale, soprattutto dei giovani, quale importante componente formativa della persona con ricadute di importante rilievo sociale.

La Fondazione persegue – nel rispetto degli indirizzi e delle linee di politica culturale, educativa e ricreativa dei soci Fondatori, che ne rappresentano la collettività di riferimento – l'educazione musicale, vocale e strumentale dei cittadini, senza distinzione di alcun tipo.

La Fondazione pertanto persegue la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo e della cultura attraverso la promozione e valorizzazione di iniziative e manifestazioni artistiche, con riguardo, anche, agli eventi, manifestazioni e servizi.

In particolare, la Fondazione:

- a) gestisce la Scuola di Musica operante sul territorio del Comune di Mirandola e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- b) promuove e valorizza l'educazione musicale della collettività;
- c) promuove e valorizza la documentazione dell'archivio storico musicale e ne cura la gestione;
- d) gestisce teatri, conservandone e valorizzandone il patrimonio storico e culturale;
- e) promuove e organizza manifestazioni, convegni, incontri, mostre, spettacoli e concerti in ambito artistico e musicale, con particolare attenzione alle scuole di ogni genere e grado;
- f) promuove la più ampia diffusione della cultura musicale mediante attività educative rivolte a tutta la comunità.
- g) promuove e sviluppa l'attività di elevata formazione per la preparazione dei musicisti;
- h) promuove attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;
- i) instaura rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.

La Fondazione opera secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nonché trasparenza, imparzialità e ampia partecipazione.

Comune di Mirandola
Comune di Mirandola
Protocollo N. 0043949/2023 del 09/11/2023

La Fondazione ha una gestione aderente ai principi del vincolo di bilancio, ispirata da principi di derivazione europea.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione, composto dai conferimenti in denaro e/o beni mobili e/o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle donazioni e/o elargizioni pervenute da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

La consistenza del Patrimonio verrà aggiornata in corrispondenza di ogni nuova ammissione deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni e/o elargizioni pervenute da privati che non abbiano destinazione vincolata;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 5

Rendite e risorse. Equilibrio delle attività

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei propri scopi.

I Soci Fondatori, sulla base di apposita convenzione, potranno destinare risorse – da rendicontare esplicitamente – finalizzate a finanziare apposite attività o rivolte all'inclusione delle fasce più deboli.

Dato atto che la Fondazione opera su più territori degli Enti soci, essa è obbligata a mantenere il livello di offerta delle attività attualmente erogate e a garantire una distribuzione equilibrata fra tutte le realtà territoriali che la compartecipano. Come primo anno di applicazione, l'attività svolta di riferimento è quella indicata nella Relazione sulla gestione per l'anno 2022; negli anni successivi si prenderà a riferimento l'attività svolta nell'anno precedente, come risultante dalle rendicontazioni.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione si apre il primo di gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno maggio di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione/Fondazione elabora e propone, il bilancio economico preventivo, all'Assemblea dei Soci Fondatori. In ogni caso il bilancio economico preventivo dev'essere approvato entro il 31 luglio dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, dovrà essere proposto dal Consiglio di

08 FEB. 2024
E2

Amministrazione/Fondazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, all'Assemblea dei Soci Fondatori per l'approvazione.

Qualora lo richiedano particolari esigenze, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Almeno 15 giorni prima della loro approvazione, sia il bilancio economico preventivo che quello consuntivo dovranno essere trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, al Revisore Contabile della Fondazione che redigerà apposite relazioni per illustrarne i contenuti, esprimendo il proprio parere in merito alla loro approvazione.

Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato secondo le modalità indicate dall'Autorità che esercita la vigilanza ed il controllo.

Alla Fondazione è vietato – durante la propria vita – distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati: prioritariamente per il ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti e, in subordine, per il potenziamento delle attività della Fondazione, per acquistare beni strumentali destinati all'incremento o al miglioramento dell'attività, per la crescita culturale-musicale degli allievi, per accantonamenti a tutela di eventuali rischi.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per attuare obiettivi e programmi approvati e soltanto se dette obbligazioni trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione stessa, fatto salvo che l'eventuale superamento dei limiti degli stanziamenti sia espressamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

I Fondatori

La Fondazione riconosce il ruolo dei Fondatori.

Sono Fondatori:

- a) la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;
- b) l'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- c) il Comune di Mirandola.

Possono ottenere la qualifica di fondatore, enti o persone giuridiche, sia pubbliche che private che, accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, vengono ammessi con decisione adottata all'unanimità dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

L'ammissione assume efficacia dopo il versamento della quota al Fondo di Dotazione previsto dall'Art.5 dello Statuto.

La compartecipazione del nuovo socio al Fondo di Gestione decorre dalla data di efficacia del titolo di socio.

Art. 8

I Sostenitori

La Fondazione riconosce altresì il ruolo dei Sostenitori, ossia persone fisiche e/o persone giuridiche pubbliche o private, che condividendo finalità e gli scopi della Fondazione, sono ammessi con decisione adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione ad assumere questa qualifica.

La qualifica di Sostenitore comporta l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione.

Art. 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci Fondatori;

08 FEB. 2024
F2

- b) il Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- d) il Revisore Contabile.



Art. 10

Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori, ciascuno dei quali esprime un singolo voto.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i Fondatori ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, anche su richiesta di un solo Fondatore, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le funzioni e i compiti attribuiti.

L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza, all'infuori dei seguenti punti nei quali è richiesta l'unanimità:

- a) approvazione dello Statuto della Fondazione e delle sue modifiche, esaminando anche eventuali proposte da parte del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, sentito il parere dell'Autorità che esercita il controllo;
- b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e, fra questi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) nomina del Revisore dei Conti;
- d) deliberazione di scioglimento della Fondazione e della conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto, ferma restando la successiva approvazione da parte dell'Autorità che esercita il controllo;
- e) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e dei loro eventuali aggiornamenti;
- f) all'acquisto e alienazione di beni immobili.

L'Assemblea dei Fondatori è luogo di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. All'Assemblea dei Fondatori vengono illustrate le linee generali della Fondazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori formula al Consiglio di Amministrazione/Fondazione, anche di propria iniziativa, pareri e proposte sull'attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già individuati ovvero da individuarsi.

Delle riunioni dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e dal segretario all'uopo designato, nominato anche fra estranei all'Assemblea dei Fondatori stessa.

La convocazione viene effettuata mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o equivalente anche di tipo telematico che ne attesti la ricezione, inviato alla sede legale e/o al domicilio dei Soci Fondatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno.

La convocazione va effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.

Art.11

Comitato dei Sostenitori

Il Comitato è costituito dai tutti i Soci Sostenitori.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, che lo presiede.

Il Comitato deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Soci Sostenitori, la convocazione dovrà essere corredata dall'elenco degli argomenti da trattare. Il Comitato è validamente costituito e atto a deliberare a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Comitato dei Soci Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione è l'organo che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. La sua azione è retta da economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle Fondazioni, nonché secondo modalità tali che rispettino i principi di parità di genere.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione è composto da n. 7 (sette) membri compresi il Presidente e il Vice-Presidente, come di seguito designati:

- a) n. 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;
- b) n. 2 (due) membri nominati dal Presidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- c) n. 2 (due) membri nominati dal Sindaco del Comune di Mirandola.

I membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione relazionano regolarmente, riguardo l'andamento generale della Fondazione, al Fondatore dal quale sono stati nominati e conformano il proprio mandato alle indicazioni ricevute.

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, è effettuata in alternanza tra Comune di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord; il Vice-Presidente verrà indicato tra i membri nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione provvede a:

- a) proporre all'Assemblea dei Soci Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- b) proporre all'Assemblea dei Fondatori, per l'approvazione, il bilancio economico preventivo, i suoi eventuali aggiornamenti ed il bilancio consuntivo;
- c) definisce, anche dal punto di vista economico, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;
- d) approva i programmi delle attività della Fondazione tenendo conto, anche, delle eventuali proposte effettuate dall'Assemblea dei Fondatori;
- e) approva le rette;
- f) nomina e revoca il Direttore della Fondazione, fissandone il trattamento economico;
- g) attiva tutte le possibili strategie per allargare la base sociale della Fondazione e per radicare la stessa nel territorio, attivando tutte le collaborazioni utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- i) sottopone all'Assemblea dei Fondatori, l'attivazione della procedura per la proposta all'Autorità competente in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- j) delibera sull'ammissione dei Sostenitori.

Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti a singoli componenti che può nominare procuratori speciali per singoli atti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione durano in carica tre esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, e comunque entro il termine previsto per l'approvazione del consuntivo medesimo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

Il mandato ha inizio dalla data di insediamento dell'organo. Alla surroga dei membri dimissionari, decaduti o revocati si provvede con le modalità per la nomina previste dal presente articolo, in tale ipotesi e durano in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione/Fondazione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, o in sua assenza dal Vice-Presidente e dal segretario all'uopo designato, nominato anche fra estranei al Consiglio di Amministrazione stesso.

Le funzioni di Consigliere di Amministrazione sono conferite e svolte a titolo gratuito.

Il rimborso delle spese sostenute per la funzione – e debitamente documentate – è liquidato dal Direttore della Fondazione.

Art. 13

Convocazione, quorum

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri, con lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica, inviati con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata per conoscenza anche al Revisore Contabile.

Nel caso di richiesta di convocazione da parte di tre membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, nonché il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento.

Detto avviso può contestualmente indicare anche il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno sei dei membri in carica e decide a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, con la presenza di almeno cinque membri. La seconda convocazione può essere effettuata anche nel corso della giornata della prima convocazione.

In caso di parità di voti, sia in prima che in seconda convocazione, il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e dal segretario designato per la seduta, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro delle società per azioni. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione potranno essere definite, purché non contrastanti con il presente Statuto, con apposito regolamento dello stesso Consiglio.

Art. 14

Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione coincide con il Presidente della Fondazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un secondo mandato consecutivo secondo quanto previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

CUMINI
2020/02/08

08 FEB. 2020

Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori, nonché il Comitato dei Sostenitori, ed esercita i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Nei casi di assenza o impedimento del presidente, tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice - Presidente.

Le funzioni di Presidente e Vice-Presidente sono conferite e svolte a titolo gratuito.

Il rimborso delle spese sostenute per la funzione è liquidato dal Direttore della Fondazione solo se debitamente documentate.

Art. 15

Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è responsabile della gestione aziendale delle attività effettuate dalla fondazione e del raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione assegna al Direttore della Fondazione le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie necessarie affinché quest'ultimo raggiunga gli obiettivi attribuiti.

In particolare, il Direttore della Fondazione:

- a) istruisce gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- b) sovrintende alla loro esecuzione delle Deliberazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) adotta tutti gli atti di gestione compresi anche quelli a rilevanza esterna;
- d) attua gli obiettivi che gli sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- e) contratta, con il Direttore della Scuola di Musica, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi artistico-didattici a quest'ultimo assegnati;
- f) dirige il personale e le strutture gestionali in cui si articola l'organizzazione della Fondazione;
- g) supporta il Consiglio di Amministrazione/Fondazione nella predisposizione del bilancio preventivo, degli eventuali aggiornamenti, del bilancio consuntivo, delle relazioni su attività svolta e i risultati conseguiti;
- h) partecipa, qualora invitato e senza diritto di voto, con funzioni consultive e propositive e potendo far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, alle sedute del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, nonché, con funzioni consultive e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e a quelle del Comitato dei Soci Sostenitori.

Il Direttore della Fondazione esercita, altresì, ogni altra funzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione o dal Presidente.

Il Direttore ha con la Fondazione un rapporto di lavoro esclusivo, fermo restando che può assumere, in assenza di conflitti di interesse e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, brevi incarichi a carattere temporaneo presso soggetti diversi dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione, qualora il Direttore della Fondazione sia assente o abbia un impedimento temporaneo sostituisce il primo con il Direttore della Scuola di Musica. Qualora i due ruoli dovessero coincidere in capo alla medesima persona, il Consiglio di Amministrazione/Fondazione individua detta figura tra il personale della Fondazione o, eccezionalmente, conferisce detto incarico a personale esterno.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione stabilisce il trattamento economico del Direttore della Fondazione, ovvero l'indennità da attribuire al Direttore della Scuola di

AREA NORD
ONF

08 FEB. 2024
F2

Musica nel caso in cui vengano attribuite a questi anche le funzioni di Direttore della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, sentito il Consiglio di Amministrazione assume il Direttore della Fondazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del proprio mandato.

Il Direttore della Fondazione è selezionato attraverso una procedura comparativa ad evidenza pubblica tra soggetti di comprovata professionalità.

In alternativa alla selezione comparativa, le funzioni di Direttore della Fondazione possono essere attribuite al Direttore della Scuola di Musica.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione, con deliberazione motivata, può revocare il Direttore della Fondazione per le seguenti motivazioni:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) grave e reiterata inosservanza delle direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Revisore Contabile

Il Revisore Contabile è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, tra le persone iscritte nel registro dei revisori Legali, previa procedura comparativa di selezione svolta dall'Assemblea stessa, nel rispetto delle norme di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Il Revisore Contabile rimane in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato per un ulteriore mandato (tre anni). Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 2399 del Codice Civile, non possono essere nominate Revisori Contabili.

Il Revisore Contabile vigila sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, anche ai sensi dell'art. 2409 ter del Codice Civile e deve pertanto essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione o qualora lo stesso Revisore lo ritenga opportuno, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e all'Assemblea dei Soci Fondatori nelle quali si tratta del bilancio economico preventivo, degli eventuali aggiornamenti e del bilancio consuntivo; in ogni caso, la mancata partecipazione del Revisore alla riunione del Consiglio non ne determina l'invalidità della seduta.

Partecipa altresì, se richiesto, al Comitato dei Sostenitori.

Il suo compenso è determinato nell'atto di nomina dall'Assemblea dei Fondatori, per l'intero periodo di durata del suo mandato.

Art. 17

Direttore della Scuola di Musica

Il Direttore Scuola Musica è responsabile dell'attività artistica e didattica della Fondazione.

Esso svolge i seguenti compiti:

- a) attua i programmi annuali e pluriennali delle attività artistico-didattica nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- b) contratta con il Direttore della Fondazione le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi che gli vengono assegnati dello stesso;
- c) coordina l'attività dei docenti.

Gli obiettivi sono assegnati dal Direttore della Fondazione; qualora quest'ultimo coincida con il Direttore Scuola Musica, gli obiettivi sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione, con il quale si svolge la contrattazione di cui al comma precedente.

Il Direttore Scuola Musica è individuato mediante il superamento di regolare concorso. Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione definisce lo stato giuridico e il trattamento

economico, basandosi sulle norme contrattuali del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture e sul Codice Civile.

Art. 18

Incompatibilità e inconfiribilità delle cariche

In materia di incompatibilità e inconfiribilità dei componenti degli organi e dei titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale vigente e ss.mm.ii di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 19

Regolamenti

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotta un regolamento o eventuali disposizioni interne che disciplinano l'acquisto di beni e servizi e il reclutamento del personale.

I regolamenti sono predisposti dal Direttore della Fondazione e approvati dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione, questi ultimi debbono essere approvati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art. 20

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, i fondi di cui agli artt. 3 e 4 verranno devoluti, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, previa approvazione dell'Autorità che esercita il controllo. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto del suo scioglimento tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 21

Trasparenza

La Fondazione si ispira a principi di trasparenza e pubblicità della propria azione e provvede, in particolare, a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.

La Fondazione assicura la pubblicità del presente Statuto mediante la pubblicazione sul proprio sito web.

Art. 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23

Foro Competente

Per qualunque controversia che sorga tra i Soci Fondatori, tra i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori, tra i Soci Fondatori e/o i Soci Sostenitori e la Fondazione o i suoi organi, e in genere per tutte le controversie connesse con l'esecuzione delle attività della Fondazione, se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti potranno deferire la controversia al Tribunale di Modena competente.

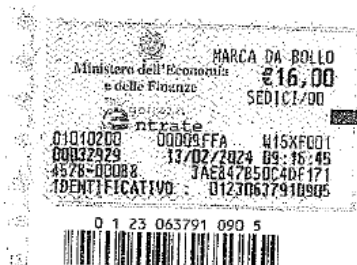
Art. 24

Norma transitoria

Le presenti disposizioni statutarie, approvate da parte dell'Autorità di Vigilanza, entrano in vigore dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori.

08 FEB. 2024
F2

Nelle more dell'approvazione del presente statuto, il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione in carica, non viene computato.

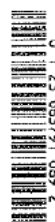


Conto di Amministrazione

08 FEB. 2024
F2



FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA
Carlo Guglielmo Andreoli



0 1 23 063791 089 2

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDECI/00

01/10/2024 11:08:59
13/02/2024 09:16:30
6578-10088
85005425462337
IDENTIFICATIVO: 01210637310892

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
— DA PARTE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI —
PER RICHIEDERE,
ALLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
DI APPROVARNE LE MODIFICHE STATUTARIE,
IN QUALITÀ DI FONDAZIONE ISCRITTA, CON IL NUMERO 707/2009,
NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE,
AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DPR 10 FEBBRAIO 2000 N°361
E DELLA LR EMILIA-ROMAGNA 15 NOVEMBRE 2001 N°37.

Le modifiche, illustrate nella presente Relazione, al vigente Statuto della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli", costituita in data 26/01/2009 rep. 6586 racc. 3045, hanno l'obiettivo di adeguare: l'individuazione dello scopo e dell'ambito di attività della fondazione stessa, l'individuazione delle risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, la declinazione delle competenze degli organi e delle altre figure di responsabilità, la definizione delle modalità procedurali per il loro funzionamento, le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

Di seguito, oltre all'illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte, verrà presentato anche il confronto tra il testo vigente dello Statuto e il testo che si propone di adottare.

Introduzione

In specifico, l'adeguamento statutario proposto trae ragione dal recesso del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, approvato dal Consiglio Comunale di Mirandola in data 29 giugno 2020 con la deliberazione n°107/2020 a cui è seguito il protocollo attuativo approvato dal Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e dal Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022.

La Fondazione Scuola Di Musica "Andreoli", attualmente, è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola che ne sono soci fondatori.

Il protocollo di cui sopra, all'art. 11, prevede, «in funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione» (e cioè dal Comune di Mirandola e dall'UCMAN alla Fondazione Scuola di Musica), il mantenimento della proporzione delle rispettive contribuzioni, che quindi consisteranno nella metà per ciascun Ente della quota rimanente dopo la contribuzione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (individuata nel 35,4%, come da prospetti riepilogativi presenti nelle deliberazioni di rendiconto dell'Unione – ex consuntivo – relative ai riparti e alla definizione delle somme spese a carico di ciascuno dei Comuni componenti l'UCMAN per il funzionamento dei servizi, compresa la Scuola di Musica, ad essa trasferiti), nonché prevede

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Sede: via Fermi n°3 -- 41037 Mirandola (MO)

C.F e P. Iva: 03248520367
Numero Rea: MO03248520367 381626

08 FEB. 2024
FZ

contestualmente la modifica dello statuto, riconoscendo, anche formalmente, il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola nonché l'ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione.

I dettagli vengono definiti da apposita convenzione firmata dal Comune di Mirandola e dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord prima della modifica dello statuto.

Nella visione che ha ispirato il nuovo Statuto sono stati, in assoluta sintesi, determinanti sia l'elemento di una rinnovata attenzione agli aspetti finanziari e gestionali che l'elemento del rilievo da dare al principio della rappresentatività territoriale nelle attribuzioni degli organi, anche in considerazione del grande valore che – come molto brevemente si dirà qui di seguito – la Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli rappresenta per questo territorio.

Infatti la Fondazione con l'attività didattico-musicale promuove lo sviluppo della capacità di comprensione del linguaggio musicale favorendo le conoscenze e le abilità strumentali per affrontare repertori sempre più complessi, gestisce percorsi didattici dagli asili-nido alle scuole superiori, valorizza l'educazione musicale rivolta persone di ogni età che vogliono avvicinarsi alla musica e approfondirne la conoscenza, crea frequenti occasioni di collaborazione con istituzioni pubbliche e private nonché con partners nazionali e internazionali. Oltre a un'intensa attività concertistica, ha promosso la nascita, anche in contesto scolastico, di formazioni stabili di musica d'insieme quali bande musicali, cori, gruppi, orchestre in varie forme; ha istituito e mantiene l'assegnazione di numerose borse di studio, riserva particolare attenzione, anche in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'AUSL, ai progetti per l'inserimento di alunni disabili nello studio degli strumenti e per la loro integrazione nei propri gruppi musicali; amministra un proprio centro di documentazione e laboratorio di pedagogia/didattica musicale che svolge attività di supporto per promozione e formazione, sperimentazione e ricerca, aggiornamento e consulenza, consultazione e prestito di materiali didattici.

Modifiche

Art. 1 - Costituzione e Sede della Fondazione

L'assenza di scopo di lucro è stata inserita nel primo comma dell'art. 2, rubricato "Finalità, scopi e attività".

Art. 2 - Finalità, scopi e attività

Oltre all'indicazione di assenza dello scopo di lucro, è stato precisato che la Fondazione «intende porsi quale istituzione culturale permanente finalizzata allo studio, alla divulgazione, alla promozione, di manifestazioni di natura culturale, con particolare riferimento all'alfabetizzazione e alla pratica musicale...»;

è stato indicato che i Fondatori rappresentano la «collettività di riferimento» e si sottolinea lo spirito di inclusione in virtù del quale «La Fondazione persegue [...] l'educazione musicale, vocale e strumentale dei cittadini, senza distinzione di alcun tipo»;

viene fissata l'area di riferimento nel territorio di entrambi gli Enti, cioè Comune di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord;

si definisce «tutta la comunità» come soggetto destinatario delle attività educative;

si prevede «l'attività di elevata formazione per la preparazione dei musicisti» fra i compiti da svolgere; sul piano gestionale viene infine stabilito che la Fondazione «opera secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nonché trasparenza, imparzialità e ampia partecipazione» e che essa ha «una gestione aderente ai principi del vincolo di bilancio, ispirata da principi di derivazione europea».

Art. 3 - Patrimonio

Nella costituzione del patrimonio vengono indicati: il Fondo di Dotazione (che si definisce come composto dai conferimenti effettuati da parte dei Fondatori) e le donazioni/elargizioni con espressa destinazione patrimoniale;

si stabilisce l'aggiornamento della sua consistenza in caso di nuove ammissioni.

Art. 4 - Fondo di gestione

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Sede: via Fermi n°3 – 41037 Mirandola (MO)

C.F. e P. Iva: 03248520367

Numero Rea: MO03248520367 381626

Nella sua costituzione non vengono più previsti i «contributi dei Fondatori e dei Partecipanti»; viene esclusa la previsione che le «rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.»

Art. 5 - Rendite e risorse. Equilibrio delle attività

Si introduce il principio che per il proprio funzionamento e la realizzazione dei propri scopi la Fondazione impiega risorse proprie, fatta salva la possibilità di finanziamento – rendicontato – da parte dei Fondatori finalizzato a specifiche iniziative o a scopo di inclusione; si introduce altresì il principio che le attività dovranno mantenere l'attuale livello di erogazione e che la loro distribuzione territoriale dovrà essere equilibrata.

Art. 6 - Esercizio finanziario

Vengono puntualizzate le date entro cui annualmente il CdA deve elaborare e proporre il bilancio economico preventivo all'Assemblea dei Fondatori, al quale organo – viene stabilito – l'approvazione dello stesso bilancio è riservata;

viene specificato il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali utili/avanzi, dei quali vengono indicati gli impieghi cui – con priorità o in subordine – dovranno essere destinati, e cioè «prioritariamente per il ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti e, in subordine, per il potenziamento delle attività della Fondazione, per acquistare beni strumentali destinati all'incremento o al miglioramento dell'attività, per la crescita culturale-musicale degli allievi, per accantonamenti a tutela di eventuali rischi»;

si prescrive, infine, che la possibilità di contrarre obbligazioni da parte degli organi è soggetta al limite delle risorse disponibili per attuare i progetti approvati e alla relativa copertura nella programmazione economico finanziaria, salva approvazione espressa da parte del CdA.

Art. 7 - I Fondatori

Viene indicato tra i Soci Fondatori il Comune di Mirandola che, essendo stato componente dell'UCMAN, ha già proceduto al versamento della propria quota nel Fondo di Dotazione e non dovrà, pertanto, procedere a effettuarne altri;

è eliminato il requisito di una contribuzione «in misura significativa», presente nel vigente Statuto, per essere ammessi quali Fondatori, ma il versamento della quota al Fondo di Dotazione è condizione di efficacia per l'ammissione a Socio e per la conseguente compartecipazione al Fondo di Gestione;

è eliminato il contributo annuale in denaro determinato – a carico dei Fondatori – dal CdA (organo competente nel vigente Statuto a tale incombenza) in sede di approvazione del bilancio economico preventivo.

Art. 8 - I Sostenitori

La qualifica viene riconosciuta, dal CdA, a maggioranza assoluta anziché semplice;

viene eliminata la definizione contenutistica della contribuzione, che era declinata «contribuiscono agli scopi della medesima con un contributo (annuale o pluriennale), nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività di supporto e promozione di particolare rilievo».

Art. 9 - Organi della Fondazione

Nella proposta di modifica, la figura del Direttore e la struttura denominata Assemblea dei Sostenitori vengono escluse dal novero degli organi della Fondazione.

Art. 10 - Assemblea dei Fondatori

Viene prevista la convocazione dell'organo almeno una volta all'anno;

non ne vengono elencati i compiti, prevedendo invece la deliberazione a maggioranza (a differenza del vigente Statuto nel quale le competenze dell'organo sono esplicitate e le deliberazioni devono essere sempre assunte all'unanimità) all'infuori di sei punti specifici – tra i quali l'approvazione dei bilanci con gli eventuali aggiornamenti e l'acquisto/alienazione di immobili – ove si richiede l'unanimità;

l'Assemblea viene definita «luogo di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni» e le si attribuisce la facoltà di formulare al CdA «anche di propria iniziativa, pareri e proposte sull'attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già individuati ovvero da individuarsi».

Art. 11 - Comitato dei Sostenitori

L'organismo di partecipazione – non più, nella proposta di modifica statutaria, previsto quale organo della Fondazione (come già visto) – che li raccoglie è chiamato Comitato (nello Statuto vigente è chiamato Assemblea) e si chiarisce che esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Sede: via Fermi n°3 – 41037 Mirandola (MO)

C.F. e P. Iva: 03248520367

Numero Rea: MO03248520367 381626

08 FEB. 2024
12

Si introduce il principio che l'azione del CdA «è retta da economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle Fondazioni, nonché secondo modalità tali che rispettino i principi di parità di genere»;

la sua composizione è elevata da cinque a sette membri, compresi Presidente e Vice-Presidente, i quali «relazionano regolarmente, riguardo l'andamento generale della Fondazione, al Fondatore dal quale sono stati nominati» e «conformano il proprio mandato alle indicazioni ricevute»;

è in questo articolo che si prevedono sia l'alternanza della nomina alla carica di Presidente del CdA tra Comune e Unione sia la carica di Vice-Presidente assegnata a un membro del CdA nominato dalla Fondazione CRM;

si assegnano al CdA i compiti di proporre all'Assemblea l'approvazione dei bilanci e dei loro eventuali aggiornamenti (e non più, come invece nello Statuto vigente, il compito di approvarli direttamente) e di definire le linee generali dell'attività della Fondazione «anche dal punto di vista economico», nonché quello di approvare le rette;

è confermata la competenza a deliberare «in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni» ma non quella sull'acquisto/alienazione di immobili che, come sopra visto, è assegnata all'Assemblea dei Fondatori;

si indica nel CdA l'organo titolato a deliberare sull'ammissione dei Sostenitori;

viene stabilito il limite di due mandati consecutivi per i membri del Consiglio e la gratuità della funzione, salvo rimborso delle spese documentate liquidato dal Direttore della Fondazione.

Art. 13 - Convocazione, quorum

Viene elevato da due a tre il numero di consiglieri di amministrazione su richiesta dei quali il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio;

vengono altresì elevate – da quattro a sei in prima convocazione e da tre a cinque in seconda convocazione – le presenze minime di consiglieri per la validità della seduta del CdA.

Art. 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e Vice-Presidente

Viene previsto anche per il Presidente il limite del doppio mandato consecutivo;

si definisce che il Presidente agisce e resiste in giudizio previa autorizzazione del CdA;

è specificato che il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori, il Comitato dei Sostenitori;

anche per il Presidente e il Vice-Presidente è prevista la gratuità della funzione, salvo rimborso delle spese documentate liquidato dal Direttore della Fondazione.

Art. 15 - Direttore della Fondazione

Questa figura – non più, nella proposta di modifica statutaria, prevista quale organo della Fondazione (come già visto) – viene definita quale «responsabile della gestione aziendale delle attività effettuate dalla Fondazione e del raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione» e alla quale il CdA assegna «le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie necessarie affinché [...] raggiunga gli obiettivi attribuiti»;

fra i suoi compiti si evidenzia che istruisce gli atti per le delibere del CdA, attua gli obiettivi che il CdA stesso gli ha attribuito e «contratta, con il Direttore della Scuola di Musica, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi artistico-didattici a quest'ultimo assegnati»;

viene poi stabilito che il Direttore della Fondazione in caso di assenza/impedimento è di regola sostituito dal Direttore della Scuola di Musica con ricorso solo eccezionalmente a incarichi esterni;

si indica nel mandato del Presidente (e non, come invece nello Statuto vigente, nel mandato del CdA) la durata del contratto a tempo determinato del Direttore della Fondazione e si individua nella procedura comparativa a evidenza pubblica – fatta salva l'attribuzione diretta delle sue funzioni al Direttore della Scuola di Musica – il corretto percorso per selezionarlo.

Art. 16 - Revisore Contabile

Anche per quest'organo della Fondazione, nella proposta di modifica statutaria, si prevede il limite dei due mandati triennali consecutivi e si prevede che la nomina avvenga «previa procedura comparativa di selezione svolta dall'Assemblea [...] nel rispetto delle norme di pubblicità, trasparenza e imparzialità»;

è prevista la sua partecipazione, oltre che alle sedute del CdA, a quelle dell'Assemblea dei Fondatori ove si discuta dei bilanci o dei loro eventuali aggiornamenti, nonché, se richiesto, alle riunioni del Comitato dei Sostenitori.

Art. 17 - Direttore della Scuola di Musica

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Sede: via Fermi n°3 – 41037 Mirandola (MO)

C.F e P. Iva: 03248520367

Numero Rea: MO03248520367 381626

08 FEB. 2021

I suoi compiti sono manifestati nell'attuazione dei programmi rispettando i vincoli di bilancio, nella contrattazione con il Direttore della Fondazione delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi assegnati, nel coordinamento dei docenti;

viene quindi precisato che, in caso di coincidenza fra le due figure, la contrattazione di cui sopra e l'assegnazione degli obiettivi sono competenze del CdA;

è poi stabilito che la sua individuazione deve avvenire per concorso e che stato giuridico e trattamento economico fanno riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per i lavoratori del settore culturale.

Art. 18 - Incompatibilità e inconferibilità delle cariche

In questa materia si prevede, in quanto applicabile, l'applicazione integrale ai componenti degli organi e ai titolari di cariche nella Fondazione «la normativa statale e regionale vigente e ss.mm.ii di riferimento».

Art. 19 - Regolamenti

Si prevede che i regolamenti siano predisposti dal Direttore della Fondazione e approvati dal CdA «nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità».

Art. 20 - Scioglimento

Nella proposta di modifica statutaria si prevede che, nei casi di scioglimento, i beni «affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto del suo scioglimento tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti».

Art. 21 - Trasparenza

Viene introdotto nello Statuto della Fondazione Scuola di Musica il rispetto dei «principi di trasparenza e pubblicità della propria azione».

Art. 22 - Clausola di rinvio

Si tratta del consueto rinvio al codice civile e alle altre norme di legge nei casi non previsti dallo Statuto.

Art. 23 - Foro Competente

È introdotto il fallimento del tentativo di conciliazione per il deferimento delle controversie connesse con l'esplorazione delle attività della Fondazione al Tribunale di Modena.

Art. 24 - Norma transitoria

Si stabilisce che, nelle more delle approvazioni necessarie per la modifica statutaria, non venga computato il mandato dei consiglieri attualmente in carica.

Mirandola, 14/12/2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Elena Malaguti)



FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Sede: via Fermi n°3 – 41037 Mirandola (MO)

C.F. e P. Iva: 03248520367

Numero Rea: MO03248520367 381626

08 FEB 2024
F2

**ACCORDO TRA COMUNE DI MIRANDOLA, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD,
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA,
FINALIZZATO A DEFINIRE L'ATTRIBUZIONE DI RISORSE – DA PARTE DI DETTI ENTI –
ALLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA**

Tra:

- (A) **Comune di Mirandola**, con sede in Mirandola (MO), via Giolitti n. 22, codice fiscale n. 00270570369, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, Avv. Alberto Greco, nato a Mirandola (MO) il 29 febbraio 1952, C.F. GRCLRT52B29F240Y, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, munito dei necessari poteri;
- (B) **Unione Comuni Modenesi Area Nord**, con sede in Medolla (MO), piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale n. 91019940369, in persona del Presidente pro-tempore dell'Unione e legale rappresentante, Dott. Alberto Calciolari, nato a Mirandola (MO) il 6 ottobre 1968, C.F. CLCLRT68R06F240Q, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, munito dei necessari poteri;
- (C) **Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola**, con sede in Mirandola (MO), piazza Castello n. 23, codice fiscale n. 00310510367, in persona del Presidente pro-tempore della Fondazione e legale rappresentante, Sig. Francesco Vincenzi, nato a Mirandola (MO) il 13 ottobre 1978, C.F. VNCFNC78R13F240H, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, munito dei necessari poteri;

(in seguito, le "Parti")

premesso che

- il Comune di Mirandola, con la deliberazione di Consiglio n. 107/2020 in data 29/06/2020 recedeva dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord – rispettivamente

il Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022 – sottoscrivevano un Protocollo attuativo del recesso dal 1° gennaio 2023;

- all'articolo 11 detto Protocollo ha previsto testualmente quanto segue:

«La Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne sono soci fondatori.

In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione e del mantenimento di tali porzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di Musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero di consiglieri di amministrazione che dagli attuali cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio.

La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni.

In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione.

Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione.»;

- il riconoscimento del ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e gli aspetti inerenti al Consiglio di Amministrazione sono già stati definiti e concordati in sede di predisposizione del nuovo Statuto della Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" (rispettivamente agli articoli 7 e 12);

QUANTO SOPRA PREMESSO, le Parti convengono quanto segue:

1. in esito al protocollo in discorso, Comune di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord manterranno dunque la proporzione delle rispettive attuali contribuzioni verso la Fondazione Scuola di Musica e quindi consisteranno nella metà per ciascun Ente della quota rimanente dopo la contribuzione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (individuata nel 35,4%, come da prospetti riepilogativi presenti nelle deliberazioni di rendiconto dell'Unione – ex consuntivo – relative ai riparti e alla definizione delle somme spese a carico di ciascuno dei Comuni componenti l'UCMAN per il funzionamento dei servizi, compresa la Scuola di Musica, ad essa trasferiti);
2. i beni mobili e immobili, di proprietà delle Parti nonché dei Comuni costituenti l'Unione, necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione Scuola di Musica verranno messi a disposizione di questa dagli Enti proprietari dei beni stessi; detti

Enti concedono in comodato/subcomodato d'uso gratuito alla Fondazione Scuola di Musica tali beni nelle forme ritenute più opportune, assumendosi gli oneri relativi alla manutenzione, alle pulizie, alle utenze e alle coperture assicurative – sia RCT che incendio/scoppio – inerenti ai beni in oggetto; tutti gli adempimenti all'applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro competono alla Fondazione Scuola di Musica;

3. gli Enti proprietari si riservano il diritto, in caso di necessità, di chiedere la restituzione dei beni immobili concessi in comodato, previo formale preavviso di almeno sei mesi e devono, in tale ipotesi comunque mettere a disposizione della Fondazione Scuola di Musica idonei locali sostitutivi al fine di consentire il corretto svolgimento delle sue attività nell'ambito del territorio comunale;
4. la Fondazione Scuola di Musica si doterà di appositi regolamenti per il suo funzionamento e la sua sede centrale viene individuata a Mirandola in via Fermi n.3;
5. ogni Comune costituente l'Unione e il Comune di Mirandola mettono a disposizione, a propria cura e spese, adeguati locali per svolgere le attività d'insegnamento nel proprio territorio; detti locali dovranno essere adeguati alle esigenze della scuola e coperti da polizza RCT per lo svolgimento delle attività;
6. contestualmente al bilancio preventivo il CdA presenta ai Soci apposita comunicazione contenente l'individuazione e la descrizione delle attività per l'anno solare successivo onde consentire ai Soci la determinazione del contributo per l'esercizio successivo (come da art. 5 dello Statuto);
7. contestualmente al bilancio consuntivo il CdA presenta ai Soci apposita rendicontazione relativa alle contribuzioni di cui al punto 6 del presente accordo.

Data

Comune di Mirandola

Alberto Greco

FIRMATO DIGITALMENTE

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Alberto Calciolari

FIRMATO DIGITALMENTE

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

Francesco Vincenzi

FIRMATO DIGITALMENTE



UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
(Prov. di Modena)

REVISORE DEI CONTI



VERBALE N. 27 DEL 21 DICEMBRE 2023

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di dicembre, dalle ore 10:45, presso il proprio studio professionale, il Revisore unico, nella persona del:

Dott. Franco Battistini

Procede all'esame della proposta di deliberazione di Consiglio dell'Unione doc. 16364 avente ad oggetto "Approvazione nuovo Statuto Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" e atti collegati a seguito di recesso del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord".

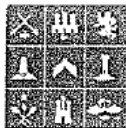
Il Revisore, presa visione e analizzata la suddetta proposta di deliberazione, ricevuta tramite email del 18/12/2023, e successivamente integrata in data 19/12/2023, corredata della seguente documentazione:

- 1) Parere di regolarità tecnica a firma del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione dr. Federico Pierucci del 19/12/2023;
- 2) Parere di regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione dr. Federico Pierucci del 19/12/2023;
- 3) Bozza di nuovo statuto della Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" (all.1);
- 4) Relazione illustrativa accompagnatoria per la regione Emilia Romagna per la validazione del sopracitato statuto (all.2)
- 5) ACCORDO TRA COMUNE DI MIRANDOLA, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA, FINALIZZATO A DEFINIRE L'ATTRIBUZIONE DI RISORSE - DA PARTE DI DETTI ENTI - ALLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA (all.3);

Premesso che:

- l'Unione Comuni Modenesi Area Nord è attualmente socio fondatore della Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;
- il Comune di Mirandola, con la deliberazione di Consiglio n. 107/2020 in data 29/06/2020 recedeva dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- il Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022 sottoscrivevano un Protocollo attuativo del recesso decorrente dal 1° gennaio 2023;
- l'articolo 11 di detto Protocollo prevede testualmente quanto segue: «La Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne sono soci fondatori. In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione e del mantenimento di tali proporzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di Musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il

08 FEB. 2024
F2



UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
(Prov. di Modena)

REVISORE DEI CONTI

ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero di consiglieri di amministrazione che dagli attuali cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio. La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni. In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione. Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione.»;

Atteso che al fine di recepire quanto previsto dal richiamato art.11, l'assemblea dei soci fondatori della Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" tenutasi lo scorso 20/12/2023 ha già approvato in bozza gli esaminati Allegati 1 – 2 e 3;

Preso atto, come ampiamente specificato nella Relazione illustrativa (Allegato 2), che sono state apportate ulteriori modifiche statutarie al fine di dotare la Fondazione di ulteriori forme di rendicontazione operative adeguate al perseguimento delle finalità statutarie e al perseguimento dell'interesse generale a cui la contribuzione pubblica è volta;

Dato infine atto che la presente modifica non comporta riflessi diretti sul bilancio dell'Unione circa la contribuzione da corrispondere alla Fondazione Scuola di Musica;

IL REVISORE

Visti: i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri;

- il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il vigente Statuto dell'ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ESAMINATA

la proposta di deliberazione in parola;

ESPRIME

a norma dell'art. 239, 1° comma, lett. b), n. 6 del D.Lgs. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di Consiglio dell'Unione doc. 16364 avente ad oggetto "Approvazione nuovo Statuto Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" e atti collegati a seguito di recesso del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord."

Il verbale viene redatto al termine dell'esame del predetto oggetto alle ore 12:00 del giorno 21/12/2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Franco Battistini
(firmato digitalmente)

COMUNE
UNIONE

21 DIC 2023
72

Allegato [A] alla proposta di deliberazione di Consiglio dell'Unione rif. n. 16364

SETTORE DI COMPETENZA
SETTORE ENTRATE

OGGETTO
APPROVAZIONE NUOVO STATUTO FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA "CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI" E ATTI COLLEGATI A SEGUITO DI RECESSO DEL COMUNE DI MIRANDOLA DALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1° D.LGS. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Si esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. Data 19-12-2023 Il Responsabile del Servizio / Il Dirigente di Settore F.to Federico Pierucci
---	--

AREA NORD

08 FEB. 2024

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
(Provincia di Modena)

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Al Consiglio Unione

Oggetto:

Approvazione nuovo Statuto Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" e atti collegati a seguito di recesso del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Premesso che:

- l'Unione Comuni Modenesi Area Nord è attualmente socio fondatore della Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;
- il Comune di Mirandola, con la deliberazione di Consiglio n. 107/2020 in data 29/06/2020 recedeva dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- il Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022 sottoscrivevano un Protocollo attuativo del recesso decorrente dal 1° gennaio 2023;
- l'articolo 11 di detto Protocollo prevede testualmente quanto segue: «La Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne sono soci fondatori. In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione e del mantenimento di tali proporzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di Musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero di consiglieri di amministrazione che dagli attuali cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio. La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni. In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione. Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione.»;

Considerato che:

- si è reso necessario predisporre i seguenti documenti per attuare il sopracitato protocollo attuativo, ovvero:
 1. bozza di nuovo statuto della Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" (all.1)
 2. relazione illustrativa accompagnatoria per la regione Emilia Romagna per la validazione del sopracitato statuto (all.2)
 3. ACCORDO TRA COMUNE DI MIRANDOLA, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA, FINALIZZATO A DEFINIRE

08 FEB. 2023



L'ATTRIBUZIONE DI RISORSE – DA PARTE DI DETTI ENTI – ALLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA (all.3)

- I sopracitati documenti (in bozza) sono stati oggetto di approvazione da parte dell'assemblea dei soci fondatori della Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" tenutasi lo scorso 20/12/2023;
- l'iter attuativo prevede l'approvazione dei 3 documenti da parte del Consiglio Unionale prima, la sottoscrizione degli stessi per atto pubblico presso un Notaio ed infine, l'invio alla Regione Emilia Romagna per la validazione finale;
- l'efficacia dell'atto pubblico sarà subordinata alla successiva sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 3.
- La documentazione così come sopra rappresentata ha pure consentito di aggiornare il vecchio statuto e di dotare la Fondazione di ulteriori forme di rendicontazione operative adeguate al perseguimento delle finalità statutarie e al perseguimento dell'interesse generale a cui la contribuzione pubblica è volta;

Dato atto che la presente modifica non comporta riflessi diretti sul bilancio dell'Unione circa la contribuzione da corrispondere alla Fondazione Scuola di Musica;

Acquisito il parere favorevole del Revisore, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato 4);

Sentito l'Assessore delegato Dr. Alberto Calciolari;

Su proposta del responsabile del procedimento individuato nella persona di Concetta Di Matteo;

PROPONE DI DELIBERARE

1. l'approvazione della proposta di modifica integrale dello statuto e documenti allegati (relazione illustrativa per la regione Emilia Romagna e accordo tra i soci fondatori: U.C.M.A.N., Comuni di Mirandola e Fondazione Cassa di Mirandola), come risulta dagli allegati 1,2,3;

2. di dare mandato al Presidente Unione, o ad un suo delegato, di partecipare all'Assemblea Straordinaria volta alla sottoscrizione dell'atto pubblico in nome e per conto dell'Unione stessa, per approvare la sopra richiamata modifica, ivi comprese le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie o rese obbligatorie per legge in sede di stipula, nonché la previsione della condizione di subordinazione dell'efficacia dell'atto alla successiva sottoscrizione dell'ACCORDO TRA COMUNE DI MIRANDOLA, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA, FINALIZZATO A DEFINIRE L'ATTRIBUZIONE DI RISORSE – DA PARTE DI DETTI ENTI – ALLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA (all.3);

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli";

4. di ottemperare all'obbligo imposto dalle disposizioni vigenti in tema di pubblicità a trasparente, mediante pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Unione.

PROPONE DI DICHIARARE

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile
il presente atto, al fine di consentire l'espressione di voto nell'Assemblea straordinaria Fondazione
Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli"

CUNEIFORM
UN

Allegato [B] alla proposta di deliberazione di Consiglio dell'Unione rif. n.16364

SETTORE DI COMPETENZA
SETTORE ENTRATE

OGGETTO
APPROVAZIONE NUOVO STATUTO FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA "CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI" E ATTI COLLEGATI A SEGUITO DI RECESSO DEL COMUNE DI MIRANDOLA DALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD.

PARERE AI SENSI DEL'ART. 49 comma 1° D.LGS 18/08/2000
--

II RESPONSABILE FINANZIARIO	Si esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. Data 19-12-2023 Il Responsabile Finanziario Federico Pierucci F.to digitalmente
--	--

Note:

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
VERONESI MATTIA

F.to Digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
PIERUCCI FEDERICO

F.to Digitalmente

Ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. n. 445/2000, e dell'art. 23 del C.A.D., io sottoscritto dipendente dell'Unione, impiegato presso l'Ufficio AA.GG.- Segreteria, attesto che la presente copia, composta da n. 39 (TRENTANOVE) facciate è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, conservato presso gli archivi digitali dell'Ente.

MIRANDA
Mirandola, 08 FEB. 2024

Il funzionario addetto

Federica Zucchi



Allegato "D" all'atto
Repertorio n° 2019
Raccolta n° 1122



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 133

Del 21/12/2023

Oggetto:

Fondazione Scuola di Musica C. & G. Andreoli - Adesione del Comune di Mirandola in qualità di Socio Fondatore, approvazione dello Statuto e dell'accordo relativo all'attribuzione di risorse da parte dei soci, autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere i predetti due atti.

L'anno duemilaventitre, questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19,10 in ottemperanza all'art.39 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con proprio atto n.164 del 27/12/2021, "Disciplina delle sedute in videoconferenza", appositamente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in presenza presso la Sala Consiliare del Municipio di Mirandola (Via Giolitti n.22) con possibilità di presenziare anche in modalità di videoconferenza mediante piattaforma di collegamento audio-video Zoom, in adunanza di PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge.

Fatto l'appello, sono presenti i Sigg.ri:

1)	GRECO	ALBERTO	SINDACO	Si
2)	GOLINELLI	GUGLIELMO	CONSIGLIERE	Si
3)	DONNARUMMA	MARCO	CONSIGLIERE	Si
4)	FURLANI	MARCELLO	CONSIGLIERE	No
5)	BORELLINI	DOROTHY	CONSIGLIERE	No
6)	TASSI	GIULIANO	CONSIGLIERE	Si
7)	DIAZZI	FULVIO	CONSIGLIERE	Si
8)	DE BIAGGI	SELENA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Si
9)	FERRARINI	SILVIA	CONSIGLIERE	Si
10)	ZANONI	EMANUELE	CONSIGLIERE	Si
11)	LUGLI	MARIAN-EUSEBIU	CONSIGLIERE	No
12)	GANZERLI	ROBERTO	CONSIGLIERE	Si
13)	MANTOVANI	ALESSANDRA	CONSIGLIERE	No
14)	TASSI	CARLO	CONSIGLIERE	Si
15)	DONATI	FRANCESCA	CONSIGLIERE	Si
16)	SIENA	GIORGIO	CONSIGLIERE	Si
17)	MAGNONI	NICOLETTA	CONSIGLIERE	Si

Presenti: n. 13

Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri:

BUDRI	LETIZIA	VICESINDACO	No
LUPPI	FEDERICA	ASSESSORE	Si
LODI	ROBERTO	ASSESSORE	No
GANDOLFI	FABRIZIO	ASSESSORE	No
MARCHI	MARINA	ASSESSORE	No

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE dott. BISI LUCA.

Il Sig. DE BIAGGI SELENA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:
TASSI GIULIANO, MAGNONI NICOLETTA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Handwritten signature: D. S. Bisi

11/11/2017
11/11/2017
11/11/2017

11/11/2017

11/11/2017

11/11/2017

La Giunta Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione n. 21682 avente ad oggetto "FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. & G. ANDREOLI - ADESIONE DEL COMUNE DI MIRANDOLA IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE DI RISORSE DA PARTE DEI SOCI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE I PREDETTI DUE ATTI";

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, rag. Carmen Lodi, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, dott. Donato Salvatore Marengo, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Allegato "A");

- l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Allegato "B").

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 18/12/2023 dalla Commissione consiliare 1^ "Risorse finanziarie, umane e strumentali, affari generali", come da verbale trattenuto agli atti d'ufficio.

Visto il verbale del Collegio dei Revisori n. 81 del 14/12/2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "C";

Il Presidente del Consiglio Comunale Selena De Biaggi introduce la trattazione della proposta di deliberazione:

passiamo alla lettura del punto 12: Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli - Adesione del Comune di Mirandola in qualità di socio fondatore - Approvazione dello statuto e dell'accordo relativo all'attribuzione di risorse da parte dei soci - Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere per due atti. Anche questo argomento è stato trattato in Commissione Consiliare l'8 scorso 18 dicembre. Lascio la parola a Carmen Lodi.

CARMEN LODI – RESPONSABILE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI, PARTECIPATE

Diciamo che il Consiglio Comunale di Mirandola si è espresso, con la delibera che approvava l'atto di indirizzo e protocollo attuativo del recesso dall'Unione Area Nord, di diventare socio fondatore della Fondazione Scuola di Musica. Vi ricordate che la Fondazione è nata a seguito del trasferimento del servizio interno gestito dal Comune di Mirandola all'Unione e contemporaneamente si è costituita la Fondazione Scuola di Musica Andreoli. I soci della Fondazione erano appunto l'Unione Comuni Modenesi e la Fondazione Cassa di Risparmio e con il recesso di Mirandola anche Mirandola entra a far parte della Fondazione Scuola di Musica come socio fondatore singolo. La delibera autorizza il Sindaco a sottoscrivere i due atti, quindi lo statuto e anche l'accordo tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi, finalizzato a definire l'attribuzione di risorse da parte dei detti enti alla Fondazione Scuola di Musica. In particolare, mi soffermo solo su due articoli. Diciamo che lo statuto è stato completamente rivisto, modificato e adeguato alle discipline del codice civile, fatta chiarezza e approfittando dell'ingresso del Comune di Mirandola e dato dal fatto che abbiamo chiesto la modifica di alcuni articoli, come per esempio l'articolo della composizione del Consiglio di Amministrazione, come anche l'articolo della contribuzione da parte dei soci fondatori al fondo di gestione della Fondazione Cassa di Risparmio. Lo statuto è stato già inviato alla Regione Emilia-Romagna in quanto organo di vigilanza sulla Fondazione Scuola di Musica, la quale ha già espresso parere favorevole alla modifica dello statuto, quindi diciamo che dal punto di vista formale e della norma lo statuto è corrispondente alla disciplina del codice civile. In particolare mi soffermerei su questi due articoli che prevedono la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, che è l'articolo 12, dove il Consiglio di Amministrazione passa da un organo che era mi sembra da 3 a 7 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, di cui 3 membri sono designati dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, 2 membri dal Presidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord e 2

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

D. Lodi

membri dal Sindaco del Comune di Mirandola. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è effettuata in alternanza tra il Comune di Mirandola e l'Unione, il Vicepresidente invece verrà sempre indicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. L'altro articolo che riguarda la contribuzione e che comunque è ulteriormente ripreso anche nell'accordo allegato, praticamente fa riferimento, e leggo l'accordo, al fatto che la contribuzione, per quanto riguarda il Comune di Mirandola, è invariata rispetto al dato storico del riparto dei contributi quando Mirandola era all'interno dell'Unione. Diciamo che per il Comune di Mirandola sostanzialmente non cambia la quota che deve versare alla Fondazione Scuola di Musica rispetto a quando era all'interno dell'Unione. Il meccanismo è in questo senso: la Fondazione Cassa di Risparmio si accolla il 35,4% della contribuzione che la Fondazione Scuola di Musica deve presentare sia in sede di presentazione del bilancio di previsione, perché comunque i soci devono essere portati a conoscenza delle somme che dovranno mettere a disposizione della Fondazione Scuola di Musica per svolgere la propria attività, che verranno poi rendicontate in sede di chiusura di bilancio d'esercizio. Quindi, la Fondazione Cassa di Risparmio contribuirà con un 35,4% della contribuzione totale, la parte che rimane verrà suddivisa a metà tra il Comune di Mirandola e l'Unione Area Nord. Sostanzialmente per il Comune di Mirandola non cambia, come ho detto prima, assolutamente nulla dal punto di vista dell'importo. Altre cose particolari adesso non me ne vengono in mente. Poi se ci sono domande sono a disposizione.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Grazie Carmen. Domande? No. Prego Luca Bisi.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale - audio, la proposta di deliberazione:

Favorevoli	13	Greco Alberto, Golinelli Guglielmo, Donnarumma Marco, Tassi Giuliano, Diazzi Fulvio, De Biaggi Selena, Ferrarini Silvia, Zanoni Emanuele (Lega per Salvini Premier), Ganzerli Roberto, Tassi Carlo, Donati Francesca (Partito Democratico), Siena Giorgio (Lista Civica +Mirandola), Magnoni Nicoletta (Movimento 5 Stelle)
Contrari	0	
Astenuti	0	
Non votanti	0	

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA



di approvare la proposta di deliberazione n. 21682 avente ad oggetto "FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. & G. ANDREOLI - ADESIONE DEL COMUNE DI MIRANDOLA IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE, APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE DI RISORSE DA PARTE DEI SOCI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE I PREDETTI DUE ATTI", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A" e relativi allegati.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione la proposta di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale - audio, al fine di procedere tempestivamente agli adempimenti necessari:

Favorevoli	13	Greco Alberto, Golinelli Guglielmo, Donnarumma Marco, Tassi Giuliano, Diazzi Fulvio, De Biaggi Selena, Ferrarini Silvia, Zanoni Emanuele (Lega per Salvini Premier), Ganzerli Roberto, Tassi Carlo, Donati Francesca (Partito Democratico), Siena Giorgio (Lista Civica +Mirandola), Magnoni Nicoletta (Movimento 5 Stelle)
Contrari	0	

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

24.2.2024

D. Tosi

Astenuti 0
Non votanti 0



D. 542



prop. n.21682

COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E PARTECIPATE

Assessore proponente: Greco Alberto
Responsabile del procedimento: Carmen Lodi

Al Consiglio Comunale

Oggetto:

Fondazione Scuola di Musica C. & G. Andreoli - Adesione del Comune di Mirandola in qualità di Socio Fondatore, approvazione dello Statuto e dell'accordo relativo all'attribuzione di risorse da parte dei soci, autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere i predetti due atti.

Premesso che:

- in data 26.01.2009, a Mirandola, nello studio notarile Scudiero, con atto rep. 6586 racc. 3045, veniva sottoscritto – dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e dal vicepresidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord – l'atto costitutivo di fondazione della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli";
- in data 29.06.2020, con la deliberazione di Consiglio n. 107/2020 così come confermata dalla sentenza n°4647/2022 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, il Comune di Mirandola recedeva dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- il Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022 – approvavano e autorizzavano a sottoscrivere l'"Atto di indirizzo e protocollo attuativo del recesso dall'1.1.2023 tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord Modena (UCMAN)";
- all'articolo 11 detto Protocollo prevede testualmente quanto segue:
«La Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne sono soci fondatori. In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione e del mantenimento di tali porzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di Musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero di consiglieri di amministrazione che dagli attuali cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio. La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni. In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione. Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione.»
- in sede di predisposizione del nuovo Statuto (**ALLEGATO 1**) della Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" (rispettivamente agli articoli 7 e 12) vengono definiti e concordati il formale riconoscimento del ruolo di Socio Fondatore al Comune di Mirandola e gli aspetti inerenti all'ampliamento del Consiglio di Amministrazione e relative nomine;
- in specifico, l'articolo 11 del protocollo di cui sopra prevede, «in funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione» (e cioè dal Comune di Mirandola e dall'UCMAN alla Fondazione Scuola di Musica), il mantenimento della proporzione delle rispettive contribuzioni, che quindi consisteranno nella metà per ciascun Ente della quota rimanente dopo la contribuzione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (individuata nel 35,4%, come da prospetti riepilogativi presenti nelle deliberazioni di rendiconto dell'Unione – ex consuntivo – relative ai riparti e alla definizione delle somme spese a carico di

D + S 2

ciascuno dei Comuni componenti l'UCMAN per il funzionamento dei servizi, compresa la Scuola di Musica, ad essa trasferiti);

- come precisato nell'approvando "Accordo tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord finalizzato a definire l'attribuzione di risorse – da parte di detti Enti – alla Fondazione Scuola di Musica" (ALLEGATO 2):

- i beni mobili e immobili, di proprietà del Comune di Mirandola e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, nonché degli altri Comuni che costituiscono l'Unione, necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione Scuola di Musica verranno messi a disposizione di questa dagli Enti proprietari dei beni stessi;

- detti Enti concedono in comodato/subcomodato d'uso gratuito alla Fondazione Scuola di Musica tali beni nelle forme ritenute più opportune, assumendosi gli oneri relativi alla manutenzione, alle pulizie, alle utenze e alle coperture assicurative – sia RCT che incendio/scoppio – inerenti ai beni in oggetto;

- tutti gli adempimenti all'applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro competono alla Fondazione Scuola di Musica;

- gli Enti proprietari si riservano il diritto, in caso di necessità, di chiedere la restituzione dei beni immobili concessi in comodato, previo formale preavviso di almeno sei mesi e devono, in tale ipotesi comunque mettere a disposizione della Fondazione Scuola di Musica idonei locali sostitutivi al fine di consentire il corretto svolgimento delle sue attività nell'ambito del territorio comunale;

- il Comune di Mirandola e ogni Comune costituente l'Unione mettono a disposizione, a propria cura e spese, adeguati locali per svolgere le attività d'insegnamento nel proprio territorio; detti locali dovranno essere adeguati alle esigenze della scuola e coperti da polizza RCT per lo svolgimento delle attività;

- la Fondazione Scuola di Musica si doterà di appositi regolamenti per il suo funzionamento;

- la sua sede centrale viene individuata a Mirandola in via Fermi n°3;

Considerato che

nella visione che ha ispirato il nuovo Statuto sono stati, in assoluta sintesi, determinanti sia l'elemento di una rinnovata attenzione agli aspetti finanziari e gestionali che l'elemento del rilievo da dare al principio della rappresentatività territoriale nelle attribuzioni degli organi, anche in considerazione del grande valore che la Fondazione Scuola di Musica rappresenta per questo territorio;

Rammentato, infatti,

- che la Fondazione con l'attività didattico-musicale promuove lo sviluppo della capacità di comprensione del linguaggio musicale favorendo le conoscenze e le abilità strumentali per affrontare repertori sempre più complessi, gestisce percorsi didattici dagli asili-nido alle scuole superiori, valorizza l'educazione musicale rivolta persone di ogni età che vogliono avvicinarsi alla musica e approfondirne la conoscenza, crea frequenti occasioni di collaborazione con istituzioni pubbliche e private nonché con partners nazionali e internazionali; - che, oltre a un'intensa attività concertistica, la Fondazione: ha promosso la nascita, anche in contesto scolastico, di formazioni stabili di musica d'insieme quali bande musicali, cori, gruppi, orchestre in varie forme; ha istituito e mantiene l'assegnazione di numerose borse di studio; riserva particolare attenzione, anche in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'AUSL, ai progetti per l'inserimento di alunni disabili nello studio degli strumenti e per la loro integrazione nei propri gruppi musicali; amministra un proprio centro di documentazione e laboratorio di pedagogia/didattica musicale che svolge attività di supporto per promozione e formazione, sperimentazione e ricerca, aggiornamento e consulenza, consultazione e prestito di materiali didattici;

Ritenuto quindi,

per quanto sopra esposto, opportuno e nell'interesse del Comune che vengano deliberate: per il Comune di Mirandola l'assunzione della qualifica di Socio Fondatore della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli"; l'approvazione dell'allegato schema del suo nuovo Statuto, già approvato dall'Assemblea dei Soci di detta Fondazione; l'approvazione dell'allegato schema del, soprarichiamato, accordo tra il Comune e l'Unione finalizzato a definire l'attribuzione di risorse da parte loro alla Fondazione Scuola di Musica; l'autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere i due atti di cui sopra;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

D. + S. G.

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, in corso di acquisizione;

Richiamati:

il Documento unico di Programmazione 2023 - 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2023 e successive modifiche;

Sentito il Sindaco;

Su proposta del responsabile del procedimento individuato nella persona di Carmen Lodi;

Rilevato che, in capo al responsabile del procedimento, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

PROPONE DI DELIBERARE

1. per il Comune di Mirandola l'assunzione della qualifica di Socio Fondatore della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli";
2. l'approvazione dell'allegato schema del suo nuovo Statuto, già approvato dall'Assemblea dei Soci di detta Fondazione (**ALLEGATO 1**);
3. l'approvazione dell'allegato schema di "Accordo tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord finalizzato volto a definire l'attribuzione di risorse – da parte di detti Enti – alla Fondazione Scuola di Musica" (**ALLEGATO 2**);
4. l'autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere i due atti di cui sopra;
5. di dare atto che le risorse per far fronte alla contribuzione a carico del Comune di Mirandola, come definita dal combinato disposto dell'art. 5 secondo capoverso dello Statuto e dall'Accordo "Allegato 2" al presente atto, sono previste e finanziate alla Missione/Programma 05.02.1 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spesa corrente" del Bilancio di Previsione 2023/2025 e del Bilancio di Previsione 2027/2026 in corso di approvazione i cui schemi sono stati deliberati con atto di Giunta comunale n. 214 del 20/11/2023 (capitolo 38050/5 Contributo alla Fondazione Scuola di Musica);

PROPONE DI DICHIARARE

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di procedere tempestivamente agli adempimenti necessari.



BOZZA NUOVO STATUTO FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA

Art. 1

Costituzione e Sede della Fondazione

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI", con sede a Mirandola (MO) in via Fermi n°3. La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo, nell'ambito del medesimo Comune, con decisione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

Le strutture periferiche utilizzate per l'attività della Fondazione possono aggiungere all'intitolazione della Fondazione medesima specifiche denominazioni, su indicazione dei Comuni sul cui territorio si trovano.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Codice Civile.

Art. 2

Finalità, scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e intende porsi quale istituzione culturale permanente finalizzata allo studio, alla divulgazione, alla promozione, di manifestazioni di natura culturale, con particolare riferimento all'alfabetizzazione e alla pratica musicale, soprattutto dei giovani, quale importante componente formativa della persona con ricadute di importante rilievo sociale.

La Fondazione persegue – nel rispetto degli indirizzi e delle linee di politica culturale, educativa e ricreativa dei soci Fondatori, che ne rappresentano la collettività di riferimento – l'educazione musicale, vocale e strumentale dei cittadini, senza distinzione di alcun tipo.

La Fondazione pertanto persegue la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo e della cultura attraverso la promozione e valorizzazione di iniziative e manifestazioni artistiche, con riguardo, anche, agli eventi, manifestazioni e servizi.

In particolare, la Fondazione:

- gestisce la Scuola di Musica operante sul territorio del Comune di Mirandola e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- promuove e valorizza l'educazione musicale della collettività;
- promuove e valorizza la documentazione dell'archivio storico musicale e ne cura la gestione;
- gestisce teatri, conservandone e valorizzandone il patrimonio storico e culturale;
- promuove e organizza manifestazioni, convegni, incontri, mostre, spettacoli e concerti in ambito artistico e musicale, con particolare attenzione alle scuole di ogni genere e grado;
- promuove la più ampia diffusione della cultura musicale mediante attività educative rivolte a tutta la comunità;
- promuove e sviluppa l'attività di elevata formazione per la preparazione dei musicisti;
- promuove attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;
- instaura rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.

La Fondazione opera secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nonché trasparenza, imparzialità e ampia partecipazione.

Comune di Mirandola
Comune di Mirandola
Protocollo N. 0043949/2023 del 09/11/2023

[Handwritten signature]

La Fondazione ha una gestione aderente ai principi del vincolo di bilancio, ispirata da principi di derivazione europea.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione, composto dai conferimenti in denaro e/o beni mobili e/o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle donazioni e/o elargizioni pervenute da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

La consistenza del Patrimonio verrà aggiornata in corrispondenza di ogni nuova ammissione deliberata dall'Assemblea dei soci.



Art. 4

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni e/o elargizioni pervenute da privati che non abbiano destinazione vincolata;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 5

Rendite e risorse. Equilibrio delle attività

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei propri scopi.

I Soci Fondatori, sulla base di apposita convenzione, potranno destinare risorse – da rendicontare esplicitamente – finalizzate a finanziare apposite attività o rivolte all'inclusione delle fasce più deboli.

Dato atto che la Fondazione opera su più territori degli Enti soci, essa è obbligata a mantenere il livello di offerta delle attività attualmente erogate e a garantire una distribuzione equilibrata fra tutte le realtà territoriali che la compartecipano. Come primo anno di applicazione, l'attività svolta di riferimento è quella indicata nella Relazione sulla gestione per l'anno 2022; negli anni successivi si prenderà a riferimento l'attività svolta nell'anno precedente, come risultante dalle rendicontazioni.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione si apre il primo di gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno maggio di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione/Fondazione elabora e propone, il bilancio economico preventivo, all'Assemblea dei Soci Fondatori. In ogni caso il bilancio economico preventivo dev'essere approvato entro il 31 luglio dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, dovrà essere proposto dal Consiglio di

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per attuare obiettivi e programmi approvati e soltanto se dette obbligazioni trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione stessa, fatto salvo che l'eventuale superamento dei limiti degli stanziamenti sia espressamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

a) l'Assemblea dei Soci Fondatori;



0.7564

- b) il Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- d) il Revisore Contabile.

Art. 10

Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori, ciascuno dei quali esprime un singolo voto.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i Fondatori ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, anche su richiesta di un solo Fondatore, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le funzioni e i compiti attribuiti.

L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza, all'infuori dei seguenti punti nei quali è richiesta l'unanimità:

- a) approvazione dello Statuto della Fondazione e delle sue modifiche, esaminando anche eventuali proposte da parte del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, sentito il parere dell'Autorità che esercita il controllo;
- b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e, fra questi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) nomina del Revisore dei Conti;
- d) deliberazione di scioglimento della Fondazione e della conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto, ferma restando la successiva approvazione da parte dell'Autorità che esercita il controllo;
- e) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e dei loro eventuali aggiornamenti;
- f) all'acquisto e alienazione di beni immobili.

L'Assemblea dei Fondatori è luogo di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. All'Assemblea dei Fondatori vengono illustrate le linee generali della Fondazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori formula al Consiglio di Amministrazione/Fondazione, anche di propria iniziativa, pareri e proposte sull'attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già individuati ovvero da individuarsi.

Delle riunioni dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e dal segretario all'uopo designato, nominato anche fra estranei all'Assemblea dei Fondatori stessa.

La convocazione viene effettuata mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o equivalente anche di tipo telematico che ne attesti la ricezione, inviato alla sede legale e/o al domicilio dei Soci Fondatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno.

La convocazione va effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.

Art. 11

Comitato dei Sostenitori

Il Comitato è costituito dai tutti i Soci Sostenitori.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, che lo presiede.

Il Comitato deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Soci Sostenitori, la convocazione dovrà essere corredata dall'elenco degli argomenti da trattare. Il Comitato è validamente costituito e atto a deliberare a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

D. J. S. M.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



Il mandato ha inizio dalla data di insediamento dell'organo. Alla surroga dei membri dimissionari, decaduti o revocati si provvede con le modalità per la nomina previste dal presente articolo, in tale ipotesi e durano in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione/Fondazione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, o in sua assenza dal Vice-Presidente e dal segretario all'uopo designato, nominato anche fra estranei al Consiglio di Amministrazione stesso.

Le funzioni di Consigliere di Amministrazione sono conferite e svolte a titolo gratuito.

Il rimborso delle spese sostenute per la funzione – e debitamente documentate – è liquidato dal Direttore della Fondazione.

Art. 13

Convocazione, quorum

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri, con lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica, inviati con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata per conoscenza anche al Revisore Contabile.

Nel caso di richiesta di convocazione da parte di tre membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, nonché il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento.

Detto avviso può contestualmente indicare anche il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno sei dei membri in carica e decide a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, con la presenza di almeno cinque membri. La seconda convocazione può essere effettuata anche nel corso della giornata della prima convocazione.

In caso di parità di voti, sia in prima che in seconda convocazione, il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e dal segretario designato per la seduta, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro delle società per azioni. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione potranno essere definite, purché non contrastanti con il presente Statuto, con apposito regolamento dello stesso Consiglio.

Art. 14

Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione coincide con il Presidente della Fondazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un secondo mandato consecutivo secondo quanto previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.



Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori, nonché il Comitato dei Sostenitori, ed esercita i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Nei casi di assenza o impedimento del presidente, tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice - Presidente.

Le funzioni di Presidente e Vice-Presidente sono conferite e svolte a titolo gratuito.

Il rimborso delle spese sostenute per la funzione è liquidato dal Direttore della Fondazione solo se debitamente documentate.

Art. 15

Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è responsabile della gestione aziendale delle attività effettuate dalla fondazione e del raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione assegna al Direttore della Fondazione le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie necessarie affinché quest'ultimo raggiunga gli obiettivi attribuiti.

In particolare, il Direttore della Fondazione:

- a) istruisce gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- b) sovrintende alla loro esecuzione delle Deliberazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) adotta tutti gli atti di gestione compresi anche quelli a rilevanza esterna;
- d) attua gli obiettivi che gli sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- e) contratta, con il Direttore della Scuola di Musica, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi artistico-didattici a quest'ultimo assegnati;
- f) dirige il personale e le strutture gestionali in cui si articola l'organizzazione della Fondazione;
- g) supporta il Consiglio di Amministrazione/Fondazione nella predisposizione del bilancio preventivo, degli eventuali aggiornamenti, del bilancio consuntivo, delle relazioni su attività svolta e i risultati conseguiti;
- h) partecipa, qualora invitato e senza diritto di voto, con funzioni consultive e propositive e potendo far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, alle sedute del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, nonché, con funzioni consultive e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e a quelle del Comitato dei Soci Sostenitori.

Il Direttore della Fondazione esercita, altresì, ogni altra funzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione o dal Presidente.

Il Direttore ha con la Fondazione un rapporto di lavoro esclusivo, fermo restando che può assumere, in assenza di conflitti di interesse e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, brevi incarichi a carattere temporaneo presso soggetti diversi dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione, qualora il Direttore della Fondazione sia assente o abbia un impedimento temporaneo sostituisce il primo con il Direttore della Scuola di Musica. Qualora i due ruoli dovessero coincidere in capo alla medesima persona, il Consiglio di Amministrazione/Fondazione individua detta figura tra il personale della Fondazione o, eccezionalmente, conferisce detto incarico a personale esterno.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione stabilisce il trattamento economico del Direttore della Fondazione, ovvero l'indennità da attribuire al Direttore della Scuola di

D + S L

Musica nel caso in cui vengano attribuite a questi anche le funzioni di Direttore della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, sentito il Consiglio di Amministrazione assume il Direttore della Fondazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del proprio mandato.

Il Direttore della Fondazione è selezionato attraverso una procedura comparativa ad evidenza pubblica tra soggetti di comprovata professionalità.

In alternativa alla selezione comparativa, le funzioni di Direttore della Fondazione possono essere attribuite al Direttore della Scuola di Musica.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione, con deliberazione motivata, può revocare il Direttore della Fondazione per le seguenti motivazioni:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) grave e reiterata inosservanza delle direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Revisore Contabile

Il Revisore Contabile è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, tra le persone iscritte nel registro dei revisori Legali, previa procedura comparativa di selezione svolta dall'Assemblea stessa, nel rispetto delle norme di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Il Revisore Contabile rimane in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato per un ulteriore mandato (tre anni). Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 2399 del Codice Civile, non possono essere nominate Revisori Contabili.

Il Revisore Contabile vigila sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, anche ai sensi dell'art. 2409 ter del Codice Civile e deve pertanto essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione o qualora lo stesso Revisore lo ritenga opportuno, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e all'Assemblea dei Soci Fondatori nelle quali si tratta del bilancio economico preventivo, degli eventuali aggiornamenti e del bilancio consuntivo; in ogni caso, la mancata partecipazione del Revisore alla riunione del Consiglio non ne determina l'invalidità della seduta.

Partecipa altresì, se richiesto, al Comitato dei Sostenitori.

Il suo compenso è determinato nell'atto di nomina dall'Assemblea dei Fondatori, per l'intero periodo di durata del suo mandato.

Art. 17

Direttore della Scuola di Musica

Il Direttore Scuola Musica è responsabile dell'attività artistica e didattica della Fondazione.

Esso svolge i seguenti compiti:

- a) attua i programmi annuali e pluriennali delle attività artistico-didattica nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- b) contratta con il Direttore della Fondazione le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi che gli vengono assegnati dallo stesso;
- c) coordina l'attività dei docenti.

Gli obiettivi sono assegnati dal Direttore della Fondazione; qualora quest'ultimo coincida con il Direttore Scuola Musica, gli obiettivi sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione, con il quale si svolge la contrattazione di cui al comma precedente.

Il Direttore Scuola Musica è individuato mediante il superamento di regolare concorso. Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione definisce lo stato giuridico e il trattamento

2014/2015

D + S + L



economico, basandosi sulle norme contrattuali del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture e sul Codice Civile.

Art. 18

Incompatibilità e inconferibilità delle cariche

In materia di incompatibilità e inconferibilità dei componenti degli organi e dei titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale vigente e ss.mm.ii di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 19

Regolamenti

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotta un regolamento o eventuali disposizioni interne che disciplinano l'acquisto di beni e servizi e il reclutamento del personale.

I regolamenti sono predisposti dal Direttore della Fondazione e approvati dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione, questi ultimi debbono essere approvati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art. 20

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, i fondi di cui agli artt. 3 e 4 verranno devoluti, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, previa approvazione dell'Autorità che esercita il controllo. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto del suo scioglimento tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 21

Trasparenza

La Fondazione si ispira a principi di trasparenza e pubblicità della propria azione e provvede, in particolare, a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.

La Fondazione assicura la pubblicità del presente Statuto mediante la pubblicazione sul proprio sito web.

Art. 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23

Foro Competente

Per qualunque controversia che sorga tra i Soci Fondatori, tra i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori, tra i Soci Fondatori e/o i Soci Sostenitori e la Fondazione o i suoi organi, e in genere per tutte le controversie connesse con l'esplorazione delle attività della Fondazione, se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti potranno deferire la controversia al Tribunale di Modena competente.

Art. 24

Norma transitoria

Le presenti disposizioni statutarie, approvate da parte dell'Autorità di Vigilanza, entrano in vigore dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori.

01108 90 000000
MARCA DA BOLLO

Nelle more dell'approvazione del presente statuto, il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione in carica, non viene computato.



119A
20
100

R. S. M.



**ACCORDO TRA COMUNE DI MIRANDOLA, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD,
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA,
FINALIZZATO A DEFINIRE L'ATTRIBUZIONE DI RISORSE – DA PARTE DI DETTI ENTI –
ALLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA**

Tra:

- (A) **Comune di Mirandola**, con sede in Mirandola (MO), via Giolitti n. 22, codice fiscale n. 00270570369, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, Avv. Alberto Greco, nato a Mirandola (MO) il 29 febbraio 1952, C.F. GRCLRT52B29F240Y, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, munito dei necessari poteri;
- (B) **Unione Comuni Modenesi Area Nord**, con sede in Medolla (MO), piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale n. 91019940369, in persona del Presidente pro-tempore dell'Unione e legale rappresentante, Dott. Alberto Calciolari, nato a Mirandola (MO) il 6 ottobre 1968, C.F. CLCLRT68R06F240Q, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, munito dei necessari poteri;
- (C) **Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola**, con sede in Mirandola (MO), piazza Castello n. 23, codice fiscale n. 00310510367, in persona del Presidente pro-tempore della Fondazione e legale rappresentante, Sig. Francesco Vincenzi, nato a Mirandola (MO) il 13 ottobre 1978, C.F. VNCFNC78R13F240H, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, munito dei necessari poteri;

(in seguito, le "Parti")

premesso che

- il Comune di Mirandola, con la deliberazione di Consiglio n. 107/2020 in data 29/06/2020 recedeva dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord – rispettivamente

il Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022 – sottoscrivevano un Protocollo attuativo del recesso dal 1° gennaio 2023;

▪ all'articolo 11 detto Protocollo ha previsto testualmente quanto segue:

«La Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne sono soci fondatori.

In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione e del mantenimento di tali proporzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di Musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero di consiglieri di amministrazione che dagli attuali cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio.

La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni.

In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione.

Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione.»;

▪ il riconoscimento del ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e gli aspetti inerenti al Consiglio di Amministrazione sono già stati definiti e concordati in sede di predisposizione del nuovo Statuto della Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" (rispettivamente agli articoli 7 e 12);

QUANTO SOPRA PREMESSO, le Parti convengono quanto segue:

1. in esito al protocollo in discorso, Comune di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord manterranno dunque la proporzione delle rispettive attuali contribuzioni verso la Fondazione Scuola di Musica e quindi consisteranno nella metà per ciascun Ente della quota rimanente dopo la contribuzione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (individuata nel 35,4%, come da prospetti riepilogativi presenti nelle deliberazioni di rendiconto dell'Unione – ex consuntivo – relative ai riparti e alla definizione delle somme spese a carico di ciascuno dei Comuni componenti l'UCMAN per il funzionamento dei servizi, compresa la Scuola di Musica, ad essa trasferiti);
2. i beni mobili e immobili, di proprietà delle Parti nonché dei Comuni costituenti l'Unione, necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione Scuola di Musica verranno messi a disposizione di questa dagli Enti proprietari dei beni stessi; detti

Enti concedono in comodato/subcomodato d'uso gratuito alla Fondazione Scuola di Musica tali beni nelle forme ritenute più opportune, assumendosi gli oneri relativi alla manutenzione, alle pulizie, alle utenze e alle coperture assicurative – sia RCT che incendio/scoppio – inerenti ai beni in oggetto; tutti gli adempimenti all'applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro competono alla Fondazione Scuola di Musica;

3. gli Enti proprietari si riservano il diritto, in caso di necessità, di chiedere la restituzione dei beni immobili concessi in comodato, previo formale preavviso di almeno sei mesi e devono, in tale ipotesi comunque mettere a disposizione della Fondazione Scuola di Musica idonei locali sostitutivi al fine di consentire il corretto svolgimento delle sue attività nell'ambito del territorio comunale;
4. la Fondazione Scuola di Musica si doterà di appositi regolamenti per il suo funzionamento e la sua sede centrale viene individuata a Mirandola in via Fermi n.3;
5. ogni Comune costituente l'Unione e il Comune di Mirandola mettono a disposizione, a propria cura e spese, adeguati locali per svolgere le attività d'insegnamento nel proprio territorio; detti locali dovranno essere adeguati alle esigenze della scuola e coperti da polizza RCT per lo svolgimento delle attività;
6. contestualmente al bilancio preventivo il CdA presenta ai Soci apposita comunicazione contenente l'individuazione e la descrizione delle attività per l'anno solare successivo onde consentire ai Soci la determinazione del contributo per l'esercizio successivo (come da art. 5 dello Statuto);
7. contestualmente al bilancio consuntivo il CdA presenta ai Soci apposita rendicontazione relativa alle contribuzioni di cui al punto 6 del presente accordo.

Data

Comune di Mirandola

Alberto Greco

FIRMATO DIGITALMENTE

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Alberto Calciolari

FIRMATO DIGITALMENTE

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

Francesco Vincenzi

FIRMATO DIGITALMENTE





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 81 del 14/12/2023

COMUNE DI MIRANDOLA

Il giorno 14/12/2023 si è riunito, in modalità a distanza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mirandola nelle persone del dott. Claudio Malavasi, della dott.ssa Annamaria Marenghi e del dott. Daniele Bonini per procedere all'emissione del parere richiesto dall'Ente con riferimento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21682 avente ad oggetto "Fondazione "Scuola di Musica C. G. Andreoli" - Adesione del Comune di Mirandola in qualità di Socio Fondatore, approvazione dello Statuto e dell'accordo relativo all'attribuzione di risorse da parte dei Soci, autorizzazione al sindaco a sottoscrivere i predetti due atti"

Il Collegio, esaminata la Proposta di Delibera di Consiglio Comunale

Tenuto conto che:

- in data 26.01.2009, a Mirandola, nello studio notarile Scudiero, con atto rep. 6586 racc. 3045, veniva sottoscritto - dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e dal vicepresidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord - l'atto costitutivo di fondazione della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli";

- in data 29.06.2020, con la deliberazione di Consiglio n. 107/2020 così come confermata dalla sentenza n°4647/2022 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, il Comune di Mirandola recedeva dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

- il Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022 - approvavano e autorizzavano a sottoscrivere l'"Atto di indirizzo e protocollo attuativo del recesso dall'1.1.2023 tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord Modena (UCMAN)";

- all'articolo 11 detto Protocollo prevede testualmente quanto segue:

«La Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne sono soci fondatori.

In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione e del mantenimento di tali proporzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di Musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero di consiglieri di amministrazione che dagli attuali-cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio.

DA 36

La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni.

In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione.

Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione.»;

Preso atto che

-Il nuovo Statuto della Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" allegato alla bozza di delibera, acquisito dal Comune di Mirandola con protocollo n. 0043949/2023 del 9/11/2023, definisce (rispettivamente agli articoli 7 e 12) il formale riconoscimento del ruolo di Socio Fondatore al Comune di Mirandola e gli aspetti inerenti all'ampliamento del Consiglio di Amministrazione e relative nomine;

- in specifico, l'articolo 11 del protocollo citato prevede, «in funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione» (e cioè dal Comune di Mirandola e dall'UCMAN alla Fondazione Scuola di Musica), il mantenimento della proporzione delle rispettive contribuzioni, che quindi consisteranno nella metà per ciascun Ente della quota rimanente dopo la contribuzione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (individuata nel 35,4%, come da prospetti riepilogativi presenti nelle deliberazioni di rendiconto dell'Unione - ex consuntivo - relative ai riparti e alla definizione delle somme spese a carico di ciascuno dei Comuni componenti l'UCMAN per il funzionamento dei servizi, compresa la Scuola di Musica, ad essa trasferiti);

- l'"Accordo tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord finalizzato a definire l'attribuzione di risorse - da parte di detti Enti - alla Fondazione Scuola di Musica", allegato alla bozza di delibera, precisa che:

- i beni mobili e immobili, di proprietà del Comune di Mirandola e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, nonché degli altri Comuni che costituiscono l'Unione, necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione Scuola di Musica verranno messi a disposizione di questa dagli Enti proprietari dei beni stessi;

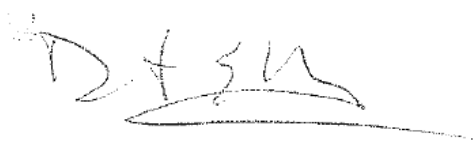
- detti Enti concedono in comodato/subcomodato d'uso gratuito alla Fondazione Scuola di Musica tali beni nelle forme ritenute più opportune, assumendosi gli oneri relativi alla manutenzione, alle pulizie, alle utenze e alle coperture assicurative - sia RCT che incendio/scoppio - inerenti ai beni in oggetto;

- tutti gli adempimenti all'applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro competono alla Fondazione Scuola di Musica;

- gli Enti proprietari si riservano il diritto, in caso di necessità, di chiedere la restituzione dei beni immobili concessi in comodato, previo formale preavviso di almeno sei mesi e devono, in tale ipotesi comunque mettere a disposizione della Fondazione Scuola di Musica idonei locali sostitutivi al fine di consentire il corretto svolgimento delle sue attività nell'ambito del territorio comunale;

- il Comune di Mirandola e ogni Comune costituente l'Unione mettono a disposizione, a propria cura e spese, adeguati locali per svolgere le attività d'insegnamento nel proprio territorio;

detti locali dovranno essere adeguati alle esigenze della scuola e coperti da polizza RCT per lo svolgimento delle attività;



- la Fondazione Scuola di Musica si doterà di appositi regolamenti per il suo funzionamento;
- la sua sede centrale viene individuata a Mirandola in via Fermi n°3.

Considerato che il parere del Collegio deve valutare l'opportunità e la coerenza con il quadro normativo vigente in materia di partecipazioni, della scelta dell'Ente di aderire alla Fondazione in qualità di socio Fondatore;

Visto lo Statuto della Fondazione, allegato alle carte di lavoro del presente verbale, ed in particolare l'art. 7 rubricato "I Fondatori" e l'art. 12 "il Consiglio di Amministrazione/Fondazione"

Verificato che, nelle eterogeneità delle fondazioni di partecipazione, si passa da figure giuridicamente assai prossime alle pubbliche amministrazioni ad altre figure di impronta schiettamente privata ove la presenza di soggetti pubblici è solo eventuale e comunque non condizionante e che, nel nostro ordinamento non esiste una definizione unitaria e omogenea di ente pubblico, ma giurisprudenza e dottrina hanno elaborato una serie di criteri per individuare la natura pubblica o privata di una fondazione, in quanto, come vedremo, la differenza fra le due ha rilevanti conseguenze sul piano pratico. Si tratta di "fondazione di diritto pubblico", oltre al caso in cui vi è il riconoscimento formale della personalità giuridica di diritto pubblico, se:

1. Non vi è fine di lucro;
2. Viene costituita da una P.A.
3. È assoggettata a controlli dell'autorità governativa;
4. La P.A. partecipa direttamente e penetrantemente alla vita degli organi dell'ente e alla sua gestione, anche predisponendo mezzi finanziari a sostegno;

Visto il parere della CDC Veneto n. 130/2020/PAR con il quale si stabilisce che:

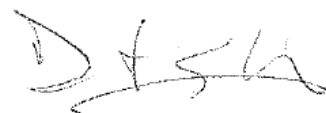
Va premesso che il Comune, in quanto persona giuridica pubblica (art. 11 c.c.) e quindi titolare della capacità d'agire, può attingere (sotto il profilo dell'"an"), a particolari condizioni (sotto il profilo del "quomodo"), a moduli privatistici per perseguire le sue finalità istituzionali (cfr., in generale, Cons. Stato, sez. V, sent. 31 luglio 2019, n. 5444).

Il modulo della fondazione è regolato dagli artt. 14 e ss. c.c., rimanendo, ordinariamente, distinto dai moduli prettamente societari (art. 13 c.c.).

In tal senso, le fondazioni hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, collocati tra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui al richiamato art. 118, comma 4, Cost., un preciso presidio rispetto all'intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003 n. 300 e n. 301).

In particolare, le fonti legittimanti la costituzione di una fondazione da parte di una pubblica amministrazione sono quelle, testé citate, corrispondenti ai commi 561 e 562 dell'art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) e all'art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016, cui integralmente si rimanda.

Nel caso di specie, la fondazione origina dal comune co-fondatore e da un soggetto privato, profilandosi la cosiddetta fondazione di partecipazione. Quest'ultima risponde all'esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione ordinaria, caratterizzato dalla commistione dell'elemento patrimoniale, segnatamente proprio della fondazione (o istituzione), con



quello associativo, ascritto alle associazioni (o corporazioni), in ragione della partecipazione di più soggetti, pubblici o privati (come nel caso di che trattasi), alla costituzione dell'organismo, funzionali in particolare alle ipotesi di partenariato pubblico privato (Corte conti, sez. contr. Veneto, 345/2014/PAR, cit.).

Tale connotazione rispetto all'originario modello privatistico (cfr. Cons. Stato, Parere n. 288 del 20 dicembre 2000) è ascrivibile, oltre al richiamato principio della capacità d'agire degli enti pubblici, all'art. 118, comma 4, Cost. che impone espressamente ai comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, sulla base del generale principio di sussidiarietà orizzontale. In tal senso, il principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., siccome modificato dall'art. 2 L. cost. 1/2012, "tramite criteri aziendalistici di efficienza, efficacia ed economicità ha favorito un nuovo rapporto tra la spesa pubblica e privata, espresso nella formula, propria del diritto comunitario, di partenariato pubblico-privato" (Corte dei conti, sez. controllo FVG/ 22/2019/PAR, cit.).

Si è detto in precedenza che l'attingimento da parte dell'ente pubblico a modelli privatistici (nel caso di specie, la fondazione di partecipazione) è soggetto a particolari condizioni di ammissibilità ("quomodo"), qui rilevanti sotto il profilo giuscontabile, perché trattasi di attività funzionalizzata, ossia preordinata al perseguimento dell'interesse pubblico quale intrinseco fine istituzionale dell'ente (cfr., in generale, art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016).

Poiché, per quanto riferito, la fondazione di partecipazione rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato e si fonda su un negozio giuridico a struttura aperta, è necessario valutare la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto dell'organismo e l'impatto economico-finanziario che lo stesso ha per l'Ente locale. Al riguardo, la giurisprudenza contabile (ved. delib. n. 81/2013 Sez. controllo Liguria, n. 151/2013 Sez. controllo Lazio, n. 5/2014 Sez. controllo Toscana, n. 52/2017 Sez. controllo Basilicata) ritiene che l'ingresso di privato nel settore pubblicistico, sia subordinato alle seguenti condizioni: 1) la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica; 2) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative; 3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l'Organo di amministrazione o vigilanza dev'essere designato in maggioranza da un Ente pubblico. La ricorrenza di tali condizioni dovrà necessariamente trovare campo di elezione nella motivazione del relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, la citata deliberazione della Sez. controllo Basilicata n.52/2017, in senso più ampio rispetto agli aspetti propriamente gestionali, ha correttamente avuto modo di affermare che: "...l'Ente dovrà considerare tutte le implicazioni dell'operazione prospettata sul piano finanziario, anche in prospettiva futura, in ossequio ai principi di sana gestione e delle regole della contabilità pubblica, cui sempre deve conformarsi la concreta attività degli Enti Locali anche laddove si concretizzi nell'esercizio dell'autonomia negoziale (sul punto, cfr. deliberazione Sezione di controllo Veneto n. 903/2012). Va sottolineato, a tal riguardo, come l'utilizzo di risorse pubbliche, anche attraverso l'adozione di moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi, che non vengono meno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli Enti Locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. L'inevitabile immobilizzazione di risorse che consegue all'assunzione di partecipazioni in enti di natura privatistica, con sottrazione delle stesse ad altri impieghi, infatti, implica un'attenta valutazione da parte dell'ente, che potrà formare oggetto di verifica, da parte della Sezione, in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto annuale di gestione". Infine, la deliberazione n. 162/2018 della Sez. controllo Lombardia sottolinea che "la





stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità, soggetti aventi natura privata. Si consideri anche, sotto questo profilo, che l'art. 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Richiamando, poi, il precedente della Sezione (Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Deliberazione n. 532/2017/PAR), la fondazione (anche di partecipazione) costituisce, sul piano strutturale, un'istituzione di diritto privato originata da un atto unilaterale con il quale il fondatore (o una pluralità di atti unilaterali nel caso di co-fondatori) si spoglia di (un complesso di) beni imprimendo al patrimonio trasferito uno scopo, non lucrativo, e definisce le modalità organizzative per raggiungerlo. La "sufficienza" patrimoniale rispetto al soddisfacimento dello scopo prescelto, declinata nei termini di "adeguatezza" quale condizione per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 comma 3, D.P.R. 361/2000, costituisce presupposto dell'esistenza stessa della fondazione, atteso che, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c., il suo venir meno determina l'insorgere dell'alternativa tra la dichiarazione di estinzione e l'obbligatoria trasformazione della fondazione da parte dell'autorità governativa. La possibilità per la fondazione di perseguire l'interesse (pubblico o privato) per il quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, deve essere intesa, per rimanere nel paradigma normativo di riferimento, come autosufficienza patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell'attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (cfr. Sezione controllo Lombardia n. 67/2010/PAR, n. 365/2011/PAR, e, più recentemente, n. 70/2017/PAR). Il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione, quale strumento gestionale prescelto per l'esercizio di funzioni pubbliche, si deve esaurire nell'atto costitutivo del nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati. L'ipotesi di una contribuzione "a regime" occorrente per colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e garantirne l'equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia, pertanto, con l'istituto attivato dall'ente (in senso analogo, v. Sezione controllo Piemonte, n. 24/2012/SRCPIE/PAR e Sezione controllo Abruzzo, n. 5/2017/PAR), a pena di snaturarne le caratteristiche essenziali e tradursi, sostanzialmente, nell'utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all'esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall'applicazione dello specifico regime ad esse connesso. Le fondazioni di partecipazione, per il combinato disposto di normativa europea e nazionale (art. 3, c. 26, D. Lgs 163/2006), sono tenute, tra l'altro, ad osservare le procedure di evidenza pubblica proprie delle Pubbliche Amministrazioni (Corte dei conti, sez. controllo FVG/22/2019/PAR, cit.). Secondo quest'ultima pronuncia "l'Ente locale, in aderenza ai principi di contabilità pubblica, dovrà verificare che dal finanziamento non risulti un depauperamento del patrimonio comunale in considerazione all'utilità che l'Ente ha rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l'Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell'attività di promozione e valorizzazione del territorio. Altrettante cautele dovranno essere adottate dal Comune relativamente al corretto utilizzo dei fondi pubblici, al fine di permetterne il controllo efficace e l'applicazione puntuale dell'art. 4, comma 6, del DL. 95/2012". Ulteriore requisito condizionante, sul piano ontologico, l'ammissibilità della fondazione comunale (nel caso di specie, fondazione di partecipazione), preteso dalla giurisprudenza contabile (ex plurimis, Corte dei conti, sez. controllo Veneto, 345/2014/PAR, cit.; sez. controllo Toscana, Deliberazione n. 5/2014/PAR), è la coerenza della fondazione con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli Enti locali. Tale coerenza deriva dalla preclusione che risorse

D+S

finanziarie dell'ente locale siano destinate a funzioni estranee od ultronee all'ente medesimo, eludendo specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica. La questione rileva segnatamente nella presente istanza di parere, attesa l'ammissione per cui la fondazione persegue finalità non strettamente rientranti tra quelle istituzionalmente spettanti ai comuni, ossia la materia sanitaria.

L'art. 117, comma 2, lett. p), Cost. rimette alla legislazione esclusiva dello Stato la materia delle "funzioni fondamentali di Comuni (...)". Come rilevato in punto di ammissibilità, dette funzioni sono state declinate all'art. 14, comma 27, D.L. 78/2010.

Fra esse è compresa al comma 27, lett. g), la "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione", non specificamente la materia specificamente sanitaria, attribuita alla legislazione concorrente dall'art. 117, comma 3, Cost. relativa alla "tutela della salute" (ved. artt. 113, comma 1, e 114 D. Lgs. 31 maggio 1998, n. 112) e a quella esclusiva inerente ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" dall'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

I due predetti ambiti, quello sociale e quello sanitario, per quanto tra loro complementari (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Veneto, deliberazione 75/2013/PAR), divergono però nei termini di cui al D. Lgs. 112/1998, art. 128, comma 2, per cui "Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché assicurate in sede di amministrazione della giustizia". Tale disposizione è richiamata dall'art. 1, comma 2, L. 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ai fini della definizione stessa di "interventi e servizi sociali" di cui all'oggetto della legge (ved. Corte dei conti, sez. controllo Veneto, Deliberazione n. 260/2016/PAR).

In tale prospettiva, lo strumento ordinario espressamente contemplato dal legislatore nel suddetto ambito di materia per gli enti locali corrisponde all' "istituzione" (cfr., in generale, Cass., sez. un. civili, sent. 17 luglio/9 agosto 2018, n. 20684). L'art. 114, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che "L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale".

Secondo la giurisprudenza contabile, se e nella misura in cui la Fondazione è strumentale agli scopi dell'Ente, essa deve così essere ricondotta, rispetto al richiamato art. 114 del TUEL in rapporto di specie a genere, costituendo una delle modalità di cui al comma 2 (cd. "istituzioni") (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Deliberazione n. 81/2013).

Al contrario dell'azienda speciale (art. 114, comma 1), l'istituzione non ha personalità giuridica, per cui non gode di autonomia patrimoniale perfetta quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dall'ente locale (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, Deliberazione n. 1065 del 23 dicembre 2010). Quest'ultimo è, perciò, responsabile delle obbligazioni assunte per fatto proprio dall'istituzione.

Il richiamato art. 114 stabilisce specifici obblighi finanziari in capo all'istituzione. In termini descrittivi, essa conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2 (comma 2). L'istituzione conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario (comma 4). L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le

D+Scu

finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (comma 6). Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni (comma 7). Sul piano procedimentale, la differenza tra il ricorso alla fondazione di partecipazione e quello all'istituzione di cui all'art. 114, comma 2, D. Lgs. 267/2000 (o a forme di fondazione previste per legge) si appunta sugli obblighi di motivazione. Mentre infatti, in quest'ultimo caso, proprio perché legislativamente contemplato, la motivazione è in re ipsa per il semplice attingimento a tale strumento normativo, diversamente, nel caso della fondazione di partecipazione così come dell'azienda speciale che gestisca servizi sociali (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2005, n. 15105), dovranno esplicitarsi dettagliatamente nel provvedimento le ragioni giuridiche e fattuali a supporto di tale opzione, alla stregua delle osservazioni che precedono (in tal senso, Corte conti, sez. controllo FVG/22/2019/PAR, cit.). L'istanza di parere è volta, infine, a conoscere, ove si ammetta la costituzione della fondazione, quali garanzie di natura economico-patrimoniale possano essere legittimamente assunte per la costituzione stessa. Atteso che la costituzione è subordinata alle condizioni giuridiche sovra declinate dalla Sezione, i criteri di conferimento del patrimonio riveniente dall'atto di fondazione restano ascritti a tali condizioni. Al contrario, la Sezione ribadisce che l'ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare le perdite gestionali di una fondazione perché deve necessariamente farvi fronte la fondazione stessa attraverso il suo patrimonio, rimanendo estranea a tale fattispecie l'art. 21, comma 3-bis, D. Lgs. 175/2016 (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, Delibera 17 novembre 2017, n. 201/PAR). Infatti, legittimando detta disposizione il ripiano delle perdite da parte dell'ente partecipante alle condizioni ivi previste, essa opera soltanto a fronte di partecipazioni in ambito strettamente societario, rimanendone escluse le fondazioni alla luce del citato art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016. "

Valutato pertanto la conformità al quadro ordinamentale del Tusp ed il rispetto dei principi giuscontabili sopra richiamati, ai sensi dell'art. 239, D.Lgs. n. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla Proposta di Deliberazione consiliare di cui in premessa avente il n. 21682 che prevede per il Comune di Mirandola l'assunzione della di Socio Fondatore della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli", l'approvazione dello schema del nuovo statuto della Fondazione, l'approvazione dello schema di "Accordo tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord finalizzato volto a definire l'attribuzione di risorse - da parte di detti Enti - alla Fondazione Scuola di Musica" e l'autorizzazione al sindaco a sottoscrivere gli atti.

**Il Collegio dei Revisori
(firmato digitalmente)**

Dott. Claudio Malavasi
Dott.ssa Annamaria Marengi
Dott. Daniele Bonini



Dt SL



Allegato [A] alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale rif. n.21682

SETTORE DI COMPETENZA
SEGRETARIO - GENERALE

OGGETTO
FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. & G. ANDREOLI - ADESIONE DEL COMUNE DI MIRANDOLAIN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE, APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE DI RISORSE DA PARTE DEI SOCI, AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE I PREDETTI DUE ATTI.

PARERE AI SENSI DEL'ART. 49 comma 1° D.LGS 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Si esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. Data 14-12-2023 Il Dirigente di Settore / Il Responsabile del Servizio Donato Salvatore Marengo f.to digitalmente
---	--

D+54

COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

prop. n.21682

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E PARTECIPATE

Assessore proponente: Greco Alberto
Responsabile del procedimento: Carmen Lodi

Al Consiglio Comunale

Oggetto:

Fondazione Scuola di Musica C. & G. Andreoli - Adesione del Comune di Mirandola in qualità di Socio Fondatore, approvazione dello Statuto e dell'accordo relativo all'attribuzione di risorse da parte dei soci, autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere i predetti due atti.

Premesso che:

- in data 26.01.2009, a Mirandola, nello studio notarile Scudiero, con atto rep. 6586 racc. 3045, veniva sottoscritto – dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e dal vicepresidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord – l'atto costitutivo di fondazione della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli";
- in data 29.06.2020, con la deliberazione di Consiglio n. 107/2020 così come confermata dalla sentenza n°4647/2022 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, il Comune di Mirandola recedeva dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- il Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022 – approvavano e autorizzavano a sottoscrivere l'Atto di indirizzo e protocollo attuativo del recesso dall'1.1.2023 tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord Modena (UCMAN);
- all'articolo 11 detto Protocollo prevede testualmente quanto segue:
«La Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne sono soci fondatori.
In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione e del mantenimento di tali proporzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di Musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero di consiglieri di amministrazione che dagli attuali cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio.
La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni.
In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione.
Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione.»;
- in sede di predisposizione del nuovo Statuto (ALLEGATO 1) della Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" (rispettivamente agli articoli 7 e 12) vengono definiti e concordati il formale riconoscimento del ruolo di Socio Fondatore al Comune di Mirandola e gli aspetti inerenti all'ampliamento del Consiglio di Amministrazione e relative nomine;

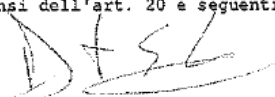
- in specifico, l'articolo 11 del protocollo di cui sopra prevede, «in funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione» (e cioè dal Comune di Mirandola e dall'UCMAN alla Fondazione Scuola di Musica), il mantenimento della proporzione delle rispettive contribuzioni, che quindi consisteranno nella metà per ciascun Ente della quota rimanente dopo la contribuzione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (individuata nel 35,4%, come da prospetti riepilogativi presenti nelle deliberazioni di rendiconto dell'Unione – ex consuntivo – relative ai riparti e alla definizione delle somme spese a carico di ciascuno dei Comuni componenti l'UCMAN per il funzionamento dei servizi, compresa la Scuola di Musica, ad essa trasferiti);
- come precisato nell'approvando "Accordo tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord finalizzato a definire l'attribuzione di risorse – da parte di detti Enti – alla Fondazione Scuola di Musica" (**ALLEGATO 2**):
 - i beni mobili e immobili, di proprietà del Comune di Mirandola e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, nonché degli altri Comuni che costituiscono l'Unione, necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione Scuola di Musica verranno messi a disposizione di questa dagli Enti proprietari dei beni stessi;
 - detti Enti concedono in comodato/subcomodato d'uso gratuito alla Fondazione Scuola di Musica tali beni nelle forme ritenute più opportune, assumendosi gli oneri relativi alla manutenzione, alle pulizie, alle utenze e alle coperture assicurative – sia RCT che incendio/scoppio – inerenti ai beni in oggetto;
 - tutti gli adempimenti all'applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro competono alla Fondazione Scuola di Musica;
 - gli Enti proprietari si riservano il diritto, in caso di necessità, di chiedere la restituzione dei beni immobili concessi in comodato, previo formale preavviso di almeno sei mesi e devono, in tale ipotesi comunque mettere a disposizione della Fondazione Scuola di Musica idonei locali sostitutivi al fine di consentire il corretto svolgimento delle sue attività nell'ambito del territorio comunale;
 - il Comune di Mirandola e ogni Comune costituente l'Unione mettono a disposizione, a propria cura e spese, adeguati locali per svolgere le attività d'insegnamento nel proprio territorio; detti locali dovranno essere adeguati alle esigenze della scuola e coperti da polizza RCT per lo svolgimento delle attività;
 - la Fondazione Scuola di Musica si doterà di appositi regolamenti per il suo funzionamento;
 - la sua sede centrale viene individuata a Mirandola in via Fermi n°3;

Considerato che

nella visione che ha ispirato il nuovo Statuto sono stati, in assoluta sintesi, determinanti sia l'elemento di una rinnovata attenzione agli aspetti finanziari e gestionali che l'elemento del rilievo da dare al principio della rappresentatività territoriale nelle attribuzioni degli organi, anche in considerazione del grande valore che la Fondazione Scuola di Musica rappresenta per questo territorio;

Rammentato, infatti,

- che la Fondazione con l'attività didattico-musicale promuove lo sviluppo della capacità di comprensione del linguaggio musicale favorendo le conoscenze e le abilità strumentali per affrontare repertori sempre più complessi, gestisce percorsi didattici dagli asili-nido alle scuole superiori, valorizza l'educazione musicale rivolta persone di ogni età che vogliono avvicinarsi alla musica e approfondirne la conoscenza, crea frequenti occasioni di collaborazione con istituzioni pubbliche e private nonché con partners nazionali e internazionali;
- che, oltre a un'intensa attività concertistica, la Fondazione ha promosso la nascita, anche in contesto scolastico, di formazioni stabili di musica d'insieme quali bande musicali, cori, gruppi, orchestre in varie forme; ha istituito e mantiene l'assegnazione di numerose borse di studio; riserva particolare attenzione, anche in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'AUSL, ai progetti per l'inserimento di alunni disabili nello studio degli strumenti e per la loro integrazione nei propri gruppi musicali; amministra un proprio centro di documentazione e laboratorio di pedagogia/didattica musicale che svolge attività di supporto per promozione e formazione, sperimentazione e ricerca, aggiornamento e consulenza, consultazione e prestito di materiali didattici;





Ritenuto quindi,

per quanto sopra esposto, opportuno e nell'interesse del Comune che vengano deliberate: per il Comune di Mirandola l'assunzione della qualifica di Socio Fondatore della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli"; l'approvazione dell'allegato schema del suo nuovo Statuto, già approvato dall'Assemblea dei Soci di detta Fondazione; l'approvazione dell'allegato schema del, soprarichiamato, accordo tra il Comune e l'Unione finalizzato a definire l'attribuzione di risorse da parte loro alla Fondazione Scuola di Musica; l'autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere i due atti di cui sopra;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, in corso di acquisizione;

Richiamati:

Il Documento unico di Programmazione 2023 - 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2023 e successive modifiche;

Sentito il Sindaco;

Su proposta del responsabile del procedimento individuato nella persona di Carmen Lodi;

Rilevato che, in capo al responsabile del procedimento, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

PROPONE DI DELIBERARE

1. per il Comune di Mirandola l'assunzione della qualifica di Socio Fondatore della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli";
2. l'approvazione dell'allegato schema del suo nuovo Statuto, già approvato dall'Assemblea dei Soci di detta Fondazione (**ALLEGATO 1**);
3. l'approvazione dell'allegato schema di "Accordo tra il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord finalizzato volto a definire l'attribuzione di risorse – da parte di detti Enti – alla Fondazione Scuola di Musica" (**ALLEGATO 2**);
4. l'autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere i due atti di cui sopra
5. di dare atto che le risorse per far fronte alla contribuzione a carico del Comune di Mirandola, come definita dal combinato disposto dell'art. 5 secondo capoverso dello Statuto e dall'Accordo "Allegato 2" al presente atto, sono previste e finanziate alla Missione/Programma 05.02.1 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spesa corrente" del Bilancio di Previsione 2023/2025 e del Bilancio di Previsione 2027/2026 in corso di approvazione i cui schemi sono stati deliberati con atto di Giunta comunale n. 214 del 20/11/2023 (capitolo 38050/5 Contributo alla Fondazione Scuola di Musica);

PROPONE DI DICHIARARE

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di procedere tempestivamente agli adempimenti necessari.

Il Dirigente di Settore /
Il Responsabile del Servizio
Donato Salvatore Marengo

f.to digitalmente

DTSG

Allegato [B] alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale rif. n.21682

SETTORE DI COMPETENZA
SEGRETARIO - GENERALE

OGGETTO
FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. & G. ANDREOLI - ADESIONE DEL COMUNE DI MIRANDOLAIN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE, APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE DI RISORSE DA PARTE DEI SOCI, AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE I PREDETTI DUE ATTI.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1° D.LGS 18/08/2000

Il RESPONSABILE FINANZIARIO	Si esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. Data 14-12-2023 Il Responsabile Finanziario Pasquale Mirto F.to digitalmente
--	--

Note:

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DE BIAGGI SELENA
F.to digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. BISI LUCA
F.to digitalmente



Segretario Generale
Ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. n. 445/2000, e dell'art. 23 del C.A.D., io sottoscritto dependente comunale, impiegato presso l'Ufficio di Segreteria generale, attesto che la presente copia, composta da n. 36 pagine facciate è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, conservato presso gli archivi digitali dell'Ente.

Mirandola, 14 FEB 2024

Il funzionario addetto

Dante S. Morano

Allegato ^u ^u ^u all'atto
Repertorio n°
Raccolta n°
2010
1122



FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA
Carlo Guglielmo Andreoli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- DA PARTE DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI -
PER RICHIEDERE,
ALLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
DI APPROVARNE LE MODIFICHE STATUTARIE,
IN QUALITÀ DI FONDAZIONE ISCRITTA, CON IL NUMERO 707/2009,
NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE,
AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DPR 10 FEBBRAIO 2000 N°361
E DELLA LR EMILIA-ROMAGNA 15 NOVEMBRE 2001 N°37.

Le modifiche, illustrate nella presente Relazione, al vigente Statuto della "Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli", costituita in data 26/01/2009 rep. 6586 racc. 3045, hanno l'obiettivo di adeguare: l'individuazione dello scopo e dell'ambito di attività della fondazione stessa, l'individuazione delle risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, la declinazione delle competenze degli organi e delle altre figure di responsabilità, la definizione delle modalità procedurali per il loro funzionamento, le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

Di seguito, oltre all'illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte, verrà presentato anche il confronto tra il testo vigente dello Statuto e il testo che si propone di adottare.

Introduzione

In specifico, l'adeguamento statutario proposto trae ragione dal recesso del Comune di Mirandola dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, approvato dal Consiglio Comunale di Mirandola in data 29 giugno 2020 con la deliberazione n°107/2020 a cui è seguito il protocollo attuativo approvato dal Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e dal Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022.

La Fondazione Scuola Di Musica "Andreoli", attualmente, è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola che ne sono soci fondatori.

Il protocollo di cui sopra, all'art. 11, prevede, «in funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione» (e cioè dal Comune di Mirandola e dall'UCMAN alla Fondazione Scuola di Musica), il mantenimento della proporzione delle rispettive contribuzioni, che quindi consisteranno nella metà per ciascun Ente della quota rimanente dopo la contribuzione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (individuata nel 35,4%, come da prospetti riepilogativi presenti nelle deliberazioni di rendiconto dell'Unione - ex consuntivo - relative ai riparti e alla definizione delle somme spese a carico di ciascuno dei Comuni componenti l'UCMAN per il funzionamento dei servizi, compresa la Scuola di Musica, ad essa trasferiti), nonché prevede



FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Sede: via Fermi n°3 - 41037 Mirandola (MO)

C.F e P. Iva: 03248520367

Numero Rea: MO03248520367 381626

Luca Biazini
Danielle Grew

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Si introduce il principio che l'azione del CdA «è retta da economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle Fondazioni, nonché secondo modalità tali che rispettino i principi di parità di genere»; la sua composizione è elevata da cinque a sette membri, compresi Presidente e Vice-Presidente, i quali «relazionano regolarmente, riguardo l'andamento generale della Fondazione, al Fondatore dal quale sono stati nominati» e «conformano il proprio mandato alle indicazioni ricevute»; è in questo articolo che si prevedono sia l'alternanza della nomina alla carica di Presidente del CdA tra Comune e Unione sia la carica di Vice-Presidente assegnata a un membro del CdA nominato dalla Fondazione CRM;

si assegnano al CdA i compiti di proporre all'Assemblea l'approvazione dei bilanci e dei loro eventuali aggiornamenti (e non più, come invece nello Statuto vigente, il compito di approvarli direttamente) e di definire le linee generali dell'attività della Fondazione «anche dal punto di vista economico», nonché quello di approvare le rette;

è confermata la competenza a deliberare «in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni» ma non quella sull'acquisto/alienazione di immobili che, come sopra visto, è assegnata all'Assemblea dei Fondatori;

si indica nel CdA l'organo titolato a deliberare sull'ammissione dei Sostenitori; viene stabilito il limite di due mandati consecutivi per i membri del Consiglio e la gratuità della funzione, salvo rimborso delle spese documentate liquidato dal Direttore della Fondazione.

Art. 13 - Convocazione, quorum

Viene elevato da due a tre il numero di consiglieri di amministrazione su richiesta dei quali il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio;

vengono altresì elevate – da quattro a sei in prima convocazione e da tre a cinque in seconda convocazione – le presenze minime di consiglieri per la validità della seduta del CdA.

Art. 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e Vice-Presidente

Viene previsto anche per il Presidente il limite del doppio mandato consecutivo;

si definisce che il Presidente agisce e resiste in giudizio previa autorizzazione del CdA;

è specificato che il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori, il Comitato dei Sostenitori;

anche per il Presidente e il Vice-Presidente è prevista la gratuità della funzione, salvo rimborso delle spese documentate liquidato dal Direttore della Fondazione.

Art. 15 - Direttore della Fondazione

Questa figura – non più, nella proposta di modifica statutaria, prevista quale organo della Fondazione (come già visto) – viene definita quale «responsabile della gestione aziendale delle attività effettuate dalla Fondazione e del raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione» e alla quale il CdA assegna «le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie necessarie affinché [...] raggiunga gli obiettivi attribuiti»;

fra i suoi compiti si evidenzia che istruisce gli atti per le delibere del CdA, attua gli obiettivi che il CdA stesso gli ha attribuito e «contratta, con il Direttore della Scuola di Musica, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi artistico-didattici a quest'ultimo assegnati»;

viene poi stabilito che il Direttore della Fondazione in caso di assenza/impedimento è di regola sostituito dal Direttore della Scuola di Musica con ricorso solo eccezionalmente a incarichi esterni;

si indica nel mandato del Presidente (e non, come invece nello Statuto vigente, nel mandato del CdA) la durata del contratto a tempo determinato del Direttore della Fondazione e si individua nella procedura comparativa a evidenza pubblica – fatta salva l'attribuzione diretta delle sue funzioni al Direttore della Scuola di Musica – il corretto percorso per selezionarlo.

Art. 16 - Revisore Contabile

Anche per quest'organo della Fondazione, nella proposta di modifica statutaria, si prevede il limite dei due mandati triennali consecutivi e si prevede che la nomina avvenga «previa procedura comparativa di selezione svolta dall'Assemblea [...] nel rispetto delle norme di pubblicità, trasparenza e imparzialità»;

è prevista la sua partecipazione, oltre che alle sedute del CdA, a quelle dell'Assemblea dei Fondatori ove si discuta dei bilanci o dei loro eventuali aggiornamenti, nonché, se richiesto, alle riunioni del Comitato dei Sostenitori.

Art. 17 - Direttore della Scuola di Musica



Sece: via Fermi n°3 – 41037 Mirandola (MO)

C.F. e P. Iva: 03248520367

Numero Rea: MO03248520367 381626

Roberto Bianchini
Davide Grano

Giulia

Alba Nicolini

Guglielmo Andreoli

Roberto Bianchini

I suoi compiti sono manifestati nell'attuazione dei programmi rispettando i vincoli di bilancio, nella contrattazione con il Direttore della Fondazione delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi assegnati, nel coordinamento dei docenti;

viene quindi precisato che, in caso di coincidenza fra le due figure, la contrattazione di cui sopra e l'assegnazione degli obiettivi sono competenze del CdA;

è poi stabilito che la sua individuazione deve avvenire per concorso e che stato giuridico e trattamento economico fanno riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per i lavoratori del settore culturale.

Art. 18 - Incompatibilità e inconfiribilità delle cariche

In questa materia si prevede, in quanto applicabile, l'applicazione integrale ai componenti degli organi e ai titolari di cariche nella Fondazione «la normativa statale e regionale vigente e ss.mm.ii di riferimento».

Art. 19 - Regolamenti

Si prevede che i regolamenti siano predisposti dal Direttore della Fondazione e approvati dal CdA «nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità».

Art. 20 - Scioglimento

Nella proposta di modifica statutaria si prevede che, nei casi di scioglimento, i beni «affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto del suo scioglimento tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti».

Art. 21 - Trasparenza

Viene introdotto nello Statuto della Fondazione Scuola di Musica il rispetto dei «principi di trasparenza e pubblicità della propria azione».

Art. 22 - Clausola di rinvio

Si tratta del consueto rinvio al codice civile e alle altre norme di legge nei casi non previsti dallo Statuto.

Art. 23 - Foro Competente

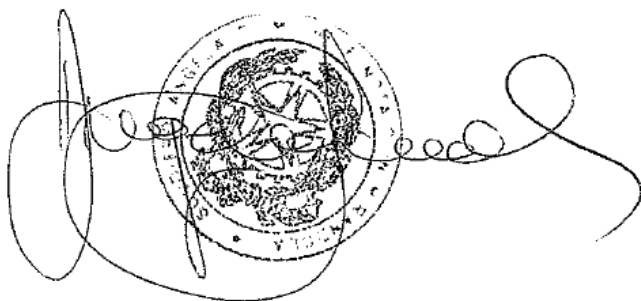
È introdotto il fallimento del tentativo di conciliazione per il deferimento delle controversie connesse con l'esplorazione delle attività della Fondazione al Tribunale di Modena.

Art. 24 - Norma transitoria

Si stabilisce che, nelle more delle approvazioni necessarie per la modifica statutaria, non venga computato il mandato dei consiglieri attualmente in carica.

Mirandola, 14/12/2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Elena Malaguti)



FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Sede: via Fermi n°3 – 41037 Mirandola (MO)

C.F. e P. Iva: 03248520367
Numero Rea: MO03248520367 381626

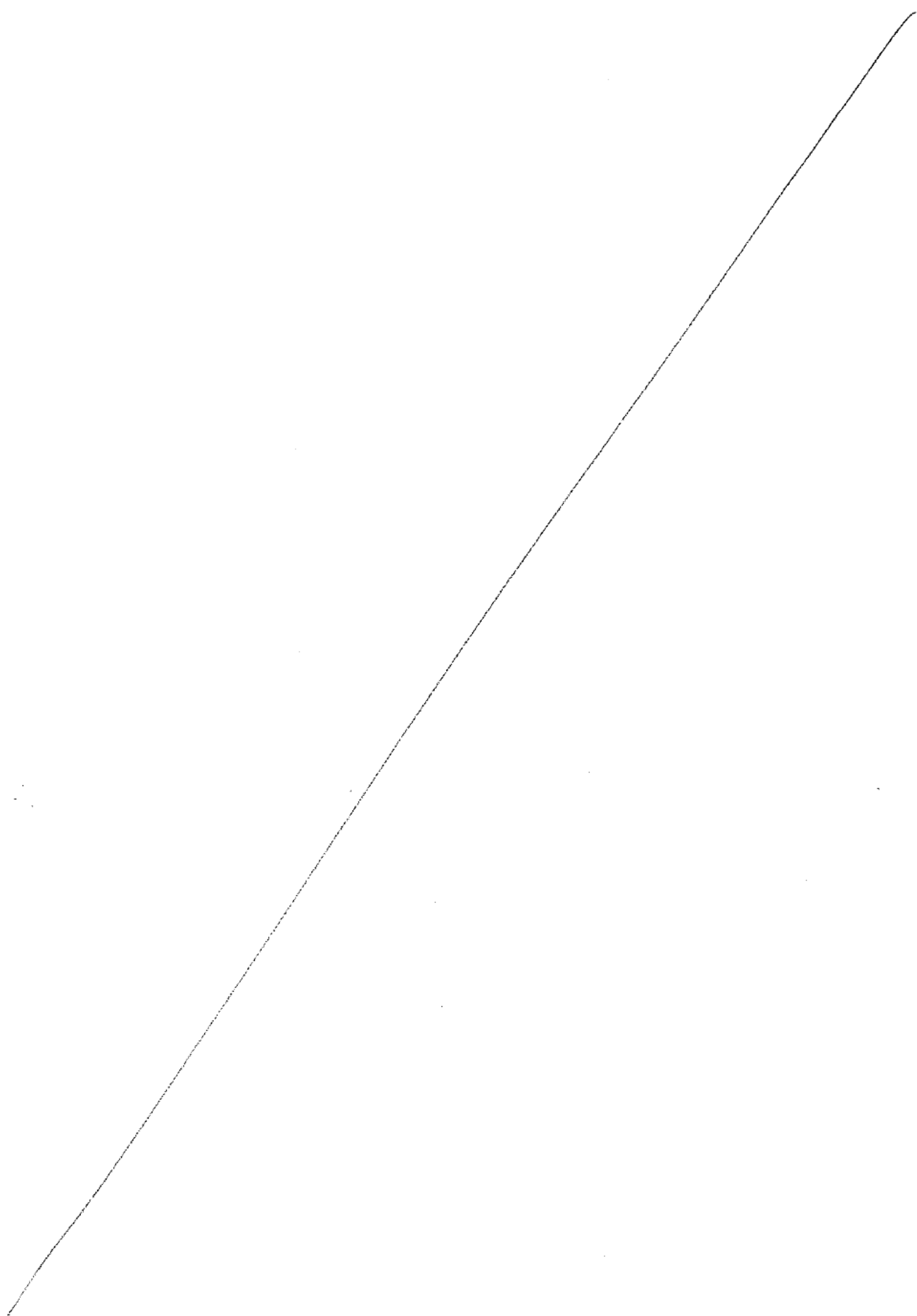
Rosa Bianca Ricci
Dott.ssa Anna

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Allegato ^{u F u} all'atto
Repertorio n° 2004
Raccolta n° 1212

ACCORDO TRA COMUNE DI MIRANDOLA, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD,
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA,
FINALIZZATO A DEFINIRE L'ATTRIBUZIONE DI RISORSE – DA PARTE DI DETTI ENTI –
ALLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA

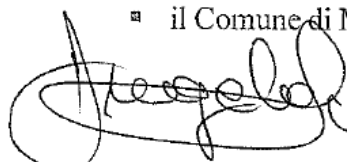
Tra:

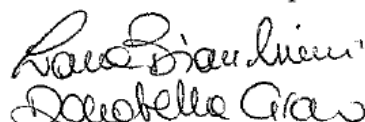
- (A) **Comune di Mirandola**, con sede in Mirandola (MO), via Giolitti n. 22, codice fiscale n. 00270570369, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, Avv. Alberto Greco, nato a Mirandola (MO) il 29 febbraio 1952, C.F. GRCLRT52B29F240Y, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, munito dei necessari poteri;
- (B) **Unione Comuni Modenesi Area Nord**, con sede in Medolla (MO), piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale n. 91019940369, in persona del Presidente pro-tempore dell'Unione e legale rappresentante, Dott. Alberto Calciolari, nato a Mirandola (MO) il 6 ottobre 1968, C.F. CLCLRT68R06F240Q, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, munito dei necessari poteri;
- (C) **Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola**, con sede in Mirandola (MO), piazza Castello n. 23, codice fiscale n. 00310510367, in persona del Presidente pro-tempore della Fondazione e legale rappresentante, Sig. Francesco Vincenzi, nato a Mirandola (MO) il 13 ottobre 1978, C.F. VNCFNC78R13F240H, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, munito dei necessari poteri;

(in seguito, le "Parti")

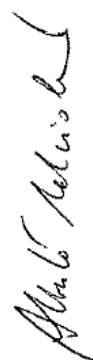
premesso che

- il Comune di Mirandola, con la deliberazione di Consiglio n. 107/2020 in data 29/06/2020 recedeva dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- il Comune di Mirandola e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord – rispettivamente


Roberto Bianchini
Daniele Gra









il Consiglio Comunale di Mirandola con la deliberazione n. 120 del 30/11/2022 e il Consiglio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord con deliberazione n. 88 del 28/11/2022 – sottoscrivevano un Protocollo attuativo del recesso dal 1° gennaio 2023;

▪ all'articolo 11 detto Protocollo ha previsto testualmente quanto segue:
«La Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" attualmente è sostenuta dal Comune di Mirandola, oltre che dall'Unione e dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ne sono soci fondatori.

In funzione del dato storico dei contributi ad oggi erogati dai due Enti nei confronti della Fondazione e del mantenimento di tali proporzioni, di comune accordo, le parti propongono alla Fondazione Scuola di Musica di procedere a modificare il proprio statuto riconoscendo il ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e, contestualmente, richiedono l'ampliamento del numero di consiglieri di amministrazione che dagli attuali cinque componenti dovrà essere portato a sette, di modo che due consiglieri di amministrazione verranno individuati dall'Unione; due consiglieri di amministrazione verranno individuati dal Comune di Mirandola e tre dalla Cassa di Risparmio.

La nomina dei predetti Consiglieri avverrà ogni tre anni.

In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione si stabilisce inoltre che questa venga indicata in alternanza da Comune di Mirandola e Unione.

Per il prossimo rinnovo delle cariche spetterà quindi all'Unione indicare il nome del futuro presidente, di conseguenza, al rinnovo successivo spetterà al Comune di Mirandola indicare il nome del Presidente del consiglio di amministrazione.»;

- il riconoscimento del ruolo di socio fondatore al Comune di Mirandola e gli aspetti inerenti al Consiglio di Amministrazione sono già stati definiti e concordati in sede di predisposizione del nuovo Statuto della Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" (rispettivamente agli articoli 7 e 12);

QUANTO SOPRA PREMESSO, le Parti convengono quanto segue:

1. in esito al protocollo in discorso, Comune di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord manterranno dunque la proporzione delle rispettive attuali contribuzioni verso la Fondazione Scuola di Musica e quindi consisteranno nella metà per ciascun Ente della quota rimanente dopo la contribuzione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (individuata nel 35,4%, come da prospetti riepilogativi presenti nelle deliberazioni di rendiconto dell'Unione – ex consuntivo – relative ai riparti e alla definizione delle somme spese a carico di ciascuno dei Comuni componenti l'UCMAN per il funzionamento dei servizi, compresa la Scuola di Musica, ad essa trasferiti);
2. i beni mobili e immobili, di proprietà delle Parti nonché dei Comuni costituenti l'Unione, necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione Scuola di Musica verranno messi a disposizione di questa dagli Enti proprietari dei beni stessi; detti

Enti concedono in comodato/subcomodato d'uso gratuito alla Fondazione Scuola di Musica tali beni nelle forme ritenute più opportune, assumendosi gli oneri relativi alla manutenzione, alle pulizie, alle utenze e alle coperture assicurative – sia RCT che incendio/scoppio – inerenti ai beni in oggetto; tutti gli adempimenti all'applicazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro competono alla Fondazione Scuola di Musica;

3. gli Enti proprietari si riservano il diritto, in caso di necessità, di chiedere la restituzione dei beni immobili concessi in comodato, previo formale preavviso di almeno sei mesi e devono, in tale ipotesi comunque mettere a disposizione della Fondazione Scuola di Musica idonei locali sostitutivi al fine di consentire il corretto svolgimento delle sue attività nell'ambito del territorio comunale;
4. la Fondazione Scuola di Musica si doterà di appositi regolamenti per il suo funzionamento e la sua sede centrale viene individuata a Mirandola in via Fermi n.3;
5. ogni Comune costituente l'Unione e il Comune di Mirandola mettono a disposizione, a propria cura e spese, adeguati locali per svolgere le attività d'insegnamento nel proprio territorio; detti locali dovranno essere adeguati alle esigenze della scuola e coperti da polizza RCT per lo svolgimento delle attività;
6. contestualmente al bilancio preventivo il CdA presenta ai Soci apposita comunicazione contenente l'individuazione e la descrizione delle attività per l'anno solare successivo onde consentire ai Soci la determinazione del contributo per l'esercizio successivo (come da art. 5 dello Statuto);
7. contestualmente al bilancio consuntivo il CdA presenta ai Soci apposita rendicontazione relativa alle contribuzioni di cui al punto 6 del presente accordo.

Data 16/01/2024

Comune di Mirandola

Alberto Greco

FIRMATO DIGITALMENTE

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Alberto Calciolari

FIRMATO DIGITALMENTE

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

Francesco Vincenzi

FIRMATO DIGITALMENTE

Rossella Greco



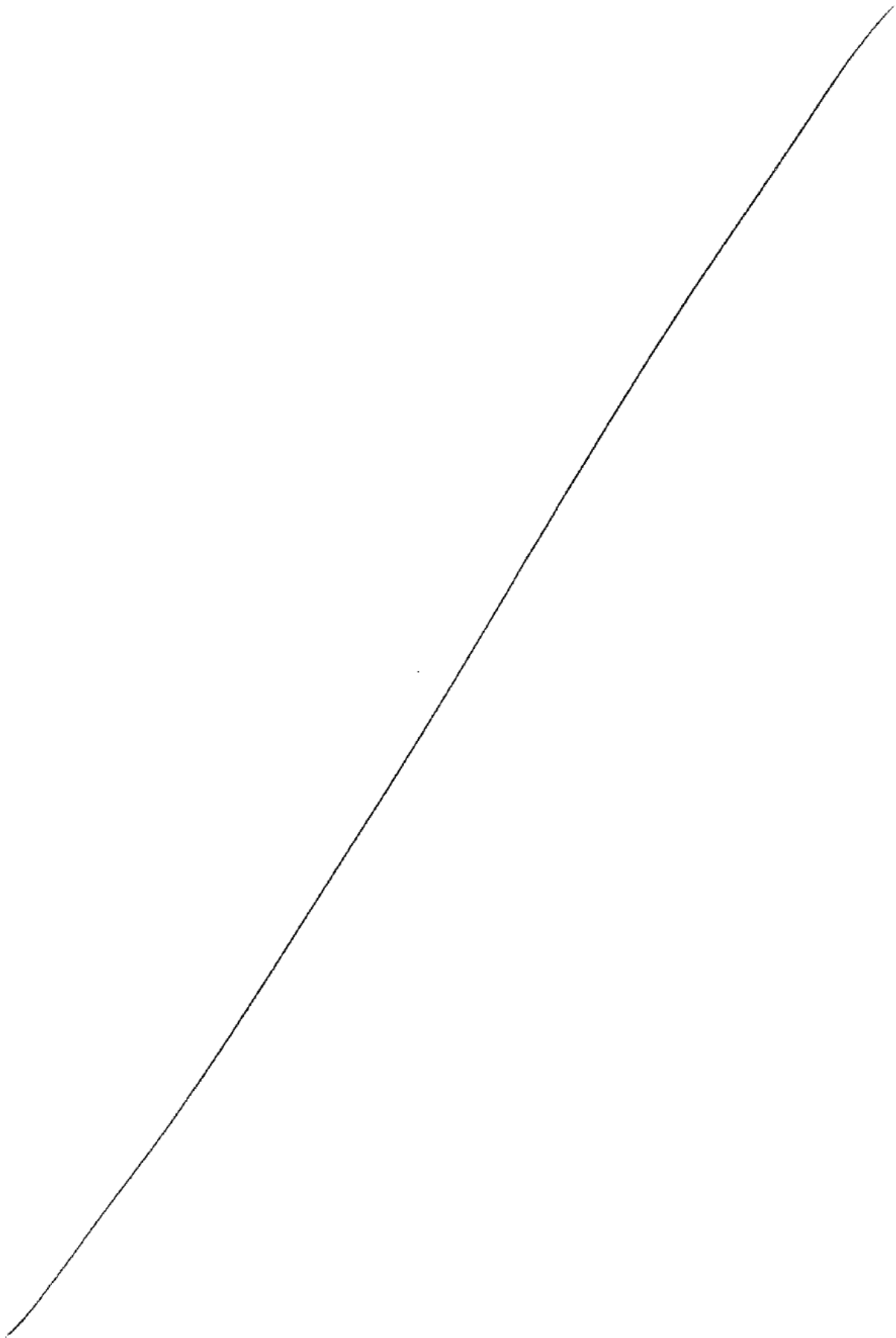
Rossella Greco

Greco

Alberto Calciolari

Alberto Greco

Alberto Greco



Allegato "G" all'atto Rep. n.ro 20.407 Racc. n.ro 11.212

STATUTO

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI

Art.1

Costituzione e Sede della Fondazione

E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI**", con sede a **Mirandola (MO)** in Via Fermi n. 3. La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo, nell'ambito del medesimo Comune, con decisione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

Le strutture periferiche utilizzate per l'attività della Fondazione possono aggiungere all'intitolazione della Fondazione medesima specifiche denominazioni, su indicazione dei Comuni sul cui territorio si trovano.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Codice Civile.

Art. 2

Finalità, scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e intende porsi quale istituzione culturale permanente finalizzata allo studio, alla divulgazione, alla promozione, di manifestazioni di natura culturale, con particolare riferimento all'alfabetizzazione e alla pratica musicale, soprattutto dei giovani, quale importante componente formativa della persona con ricadute di importante rilievo sociale.

La Fondazione persegue - nel rispetto degli indirizzi e delle linee di politica culturale, educativa e ricreativa dei soci Fondatori, che ne rappresentano la collettività di riferimento - l'educazione musicale, vocale e strumentale dei cittadini, senza distinzione di alcun tipo.

La Fondazione pertanto persegue la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo e della cultura attraverso la promozione e valorizzazione di iniziative e manifestazioni artistiche, con riguardo, anche, agli eventi, manifestazioni e servizi.

In particolare, la Fondazione:

- a) gestisce la Scuola di Musica operante sul territorio del Comune di Mirandola e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- b) promuove e valorizza l'educazione musicale della collettività;
- c) promuove e valorizza la documentazione dell'archivio storico musicale e ne cura la gestione;
- d) gestisce teatri, conservandone e valorizzandone il

patrimonio storico e culturale;

e) promuove e organizza manifestazioni, convegni, incontri, mostre, spettacoli e concerti in ambito artistico e musicale, con particolare attenzione alle scuole di ogni genere e grado;

f) promuove la più ampia diffusione della cultura musicale mediante attività educative rivolte a tutta la comunità;

g) promuove e sviluppa l'attività di elevata formazione per la preparazione dei musicisti;

h) promuove attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;

i) instaura rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.

La Fondazione opera secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nonché trasparenza, imparzialità e ampia partecipazione.

La Fondazione ha una gestione aderente ai principi del vincolo di bilancio, ispirata da principi di derivazione europea.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito:

a) dal Fondo di Dotazione, composto dai conferimenti in denaro e/o beni mobili e/o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) dalle donazioni e/o elargizioni pervenute da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

La consistenza del Patrimonio verrà aggiornata in corrispondenza di ogni nuova ammissione deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione é costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni e/o elargizioni pervenute da privati che non abbiano destinazione vincolata;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 5

Rendite e risorse. Equilibrio delle attività

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei propri scopi.

I Soci Fondatori, sulla base di apposita convenzione, potranno destinare risorse – da rendicontare esplicitamente – finalizzate a finanziare apposite attività o rivolte all'inclusione delle fasce più deboli.

Dato atto che la Fondazione opera su più territori degli Enti soci, essa è obbligata a mantenere il livello di offerta delle attività attualmente erogate e a garantire una distribuzione equilibrata fra tutte le realtà territoriali che la compartecipano. Come primo anno di applicazione, l'attività svolta di riferimento é quella indicata nella Relazione sulla gestione per l'anno 2022; negli anni successivi si prenderà a riferimento l'attività svolta nell'anno precedente, come risultante dalle rendicontazioni.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione si apre il primo di gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno maggio di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione/Fondazione elabora e propone, il bilancio economico preventivo, all'Assemblea dei Soci Fondatori. In ogni caso il bilancio economico preventivo dev'essere approvato entro il 31 luglio dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, dovrà essere proposto dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, all'Assemblea dei Soci Fondatori per l'approvazione.

Qualora lo richiedano particolari esigenze, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Almeno 15 giorni prima della loro approvazione, sia il bilancio economico preventivo che quello consuntivo dovranno essere trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, al Revisore Contabile della Fondazione che redigerà apposite relazioni per illustrarne i contenuti, esprimendo il proprio parere in merito alla loro approvazione.

Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato secondo le modalità indicate dall'Autorità che esercita la

vigilanza ed il controllo.

Alla Fondazione é vietato – durante la propria vita – distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati: prioritariamente per il ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti e, in subordine, per il potenziamento delle attività della Fondazione, per acquistare beni strumentali destinati all'incremento o al miglioramento dell'attività, per la crescita culturale-musicale degli allievi, per accantonamenti a tutela di eventuali rischi.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per attuare obiettivi e programmi approvati e soltanto se dette obbligazioni trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione stessa, fatto salvo che l'eventuale superamento dei limiti degli stanziamenti sia espressamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

I Fondatori

La Fondazione riconosce il ruolo dei Fondatori.

Sono Fondatori:

- a) la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;
- b) l'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- c) il Comune di Mirandola.

Possono ottenere la qualifica di fondatore, enti o persone giuridiche, sia pubbliche che private che, accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, vengono ammessi con decisione adottata all'unanimità dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

L'ammissione assume efficacia dopo il versamento della quota al Fondo di Dotazione previsto dall'Art.5 dello Statuto.

La compartecipazione del nuovo socio al Fondo di Gestione decorre dalla data di efficacia del titolo di socio.

Art. 8

I Sostenitori

La Fondazione riconosce altresì il ruolo dei Sostenitori, ossia persone fisiche e/o persone giuridiche pubbliche o private, che condividendo finalità e gli scopi della Fondazione, sono ammessi con decisione adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione ad assumere questa

qualifica.

La qualifica di Sostenitore comporta l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione.

Art. 9

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- d) il Revisore Contabile.

Art. 10

Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori, ciascuno dei quali esprime un singolo voto.

L'Assemblea é validamente costituita con la presenza di tutti i Fondatori ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, anche su richiesta di un solo Fondatore, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le funzioni e i compiti attribuiti.

L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza, all'infuori dei seguenti punti nei quali é richiesta l'unanimità:

- a) approvazione dello Statuto della Fondazione e delle sue modifiche, esaminando anche eventuali proposte da parte del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, sentito il parere dell'Autorità che esercita il controllo;
- b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e, fra questi, del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) nomina del Revisore dei Conti;
- d) deliberazione di scioglimento della Fondazione e della conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto, ferma restando la successiva approvazione da parte dell'Autorità che esercita il controllo;
- e) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e dei loro eventuali aggiornamenti;
- f) all'acquisto e alienazione di beni immobili.

L'Assemblea dei Fondatori é luogo di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. All'Assemblea dei Fondatori vengono illustrate le linee generali della Fondazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori formula al Consiglio di

Amministrazione/Fondazione, anche di propria iniziativa, pareri e proposte sull'attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già individuati ovvero da individuarsi.

Delle riunioni dei Fondatori é redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e dal segretario all'uopo designato, nominato anche fra estranei all'Assemblea dei Fondatori stessa.

La convocazione viene effettuata mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o equivalente anche di tipo telematico che ne attesti la ricezione, inviato alla sede legale e/o al domicilio dei Soci Fondatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno.

La convocazione va effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta.

Art. 11

Comitato dei Sostenitori

Il Comitato é costituito dai tutti i Soci Sostenitori.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, che lo presiede.

Il Comitato deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Soci Sostenitori, la convocazione dovrà essere corredata dall'elenco degli argomenti da trattare. Il Comitato é validamente costituito e atto a deliberare a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Comitato dei Soci Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione é l'organo che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. La sua azione é retta da economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle Fondazioni, nonché secondo modalità tali che rispettino i principi di parità di genere.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione è composto da n. 7 (sette) membri compresi il Presidente e il Vice-Presidente, come di seguito designati:

a) n. 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;

b) n. 2 (due) membri nominati dal Presidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

c) n.2 (due) membri nominati dal Sindaco del Comune di Mirandola.

I membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione relazionano regolarmente, riguardo l'andamento generale della Fondazione, al Fondatore dal quale sono stati nominati e conformano il proprio mandato alle indicazioni ricevute.

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, é effettuata in alternanza tra Comune di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord; il Vice-Presidente verrà indicato tra i membri nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione provvede a:

a) proporre all' Assemblea dei Soci Fondatori eventuali modifiche statutarie;

b) proporre all'Assemblea dei Fondatori, per l'approvazione, il bilancio economico preventivo, i suoi eventuali aggiornamenti ed il bilancio consuntivo;

c) definisce, anche dal punto di vista economico, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;

d) approva i programmi delle attività della Fondazione tenendo conto, anche, delle eventuali proposte effettuate dell' Assemblea dei Fondatori;

e) approva le rette;

f) nomina e revoca il Direttore della Fondazione, fissandone il trattamento economico;

g) attiva tutte le possibili strategie per allargare la base sociale della Fondazione e per radicare la stessa nel territorio, attivando tutte le collaborazioni utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

h) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

i) sottopone all'Assemblea dei Fondatori, l'attivazione della procedura per la proposta all'Autorità competente in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

j) delibera sull'ammissione dei Sostenitori.

Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti a singoli componenti che può nominare procuratori speciali per singoli atti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione durano in carica tre esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, e comunque entro il termine previsto

per l'approvazione del consuntivo medesimo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

Il mandato ha inizio dalla data di insediamento dell'organo. Alla surroga dei membri dimissionari, decaduti o revocati si provvede con le modalità per la nomina previste dal presente articolo, in tale ipotesi e durano in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione/Fondazione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, o in sua assenza dal Vice-Presidente e dal segretario all'uopo designato, nominato anche fra estranei al Consiglio di Amministrazione stesso.

Le funzioni di Consigliere di Amministrazione sono conferite e svolte a titolo gratuito.

Il rimborso delle spese sostenute per la funzione – e, debitamente documentate – è liquidato dal Direttore della Fondazione.

Art. 13

Convocazione, quorum

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente quando questi lo ritiene necessario o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri, con lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica, inviati con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata per conoscenza anche al Revisore Contabile.

Nel caso di richiesta di convocazione da parte di tre membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, nonché il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento.

Detto avviso può contestualmente indicare anche il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno della prima. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno sei dei membri in carica e decide a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, con la presenza di almeno cinque

membri. La seconda convocazione può essere effettuata anche nel corso della giornata della prima convocazione. In caso di parità di voti, sia in prima che in seconda convocazione, il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e dal segretario designato per la seduta, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'analogo libro delle società per azioni. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione potranno essere definite, purché non contrastanti con il presente Statuto, con apposito regolamento dello stesso Consiglio.

Art. 14

Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione e Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione coincide con il Presidente della Fondazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un secondo mandato consecutivo secondo quanto previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione.

Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori, nonché il Comitato dei Sostenitori, ed esercita i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Nei casi di assenza o impedimento del presidente, tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice - Presidente.

Le funzioni di Presidente e Vice-Presidente sono conferite e svolte a titolo gratuito.

Il rimborso delle spese sostenute per la funzione è liquidato dal Direttore della Fondazione solo se debitamente documentate.

Art. 15

Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è responsabile della

gestione aziendale delle attività effettuate dalla fondazione e del raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione assegna al Direttore della Fondazione le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie necessarie affinché quest'ultimo raggiunga gli obiettivi attribuiti.

In particolare, il Direttore della Fondazione:

- a) istruisce gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- b) sovrintende alla loro esecuzione delle Deliberazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- c) adotta tutti gli atti di gestione compresi anche quelli a rilevanza esterna;
- d) attua gli obiettivi che gli sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione;
- e) contratta, con il Direttore della Scuola di Musica, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi artistico-didattici a quest'ultimo assegnati;
- f) dirige il personale e le strutture gestionali in cui si articola l'organizzazione della Fondazione;
- g) supporta il Consiglio di Amministrazione/Fondazione nella predisposizione del bilancio preventivo, degli eventuali aggiornamenti, del bilancio consuntivo, delle relazioni su attività svolta e i risultati conseguiti;
- h) partecipa, qualora invitato e senza diritto di voto, con funzioni consultive e propositive e potendo far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, alle sedute del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, nonché, con funzioni consultive e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e a quelle del Comitato dei Soci Sostenitori.

Il Direttore della Fondazione esercita, altresì, ogni altra funzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione o dal Presidente.

Il Direttore ha con la Fondazione un rapporto di lavoro esclusivo, fermo restando che può assumere, in assenza di conflitti di interesse e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, brevi incarichi a carattere temporaneo presso soggetti diversi dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione, qualora il Direttore della Fondazione sia assente o abbia un impedimento temporaneo sostituisce il primo con il Direttore della Scuola di Musica. Qualora i due ruoli dovessero coincidere in capo alla medesima persona, il Consiglio di Amministrazione/Fondazione individua detta figura tra il personale della Fondazione o, eccezionalmente, conferisce detto incarico a personale

esterno.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione stabilisce il trattamento economico del Direttore della Fondazione, ovvero l'indennità da attribuire al Direttore della Scuola di Musica nel caso in cui vengano attribuite a questi anche le funzioni di Direttore della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione, sentito il Consiglio di Amministrazione assume il Direttore della Fondazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del proprio mandato.

Il Direttore della Fondazione é selezionato attraverso una procedura comparativa ad evidenza pubblica tra soggetti di comprovata professionalità.

In alternativa alla selezione comparativa, le funzioni di Direttore della Fondazione possono essere attribuite al Direttore della Scuola di Musica.

Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione, con deliberazione motivata, può revocare il Direttore della Fondazione per le seguenti motivazioni:

- a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) grave e reiterata inosservanza delle direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Revisore Contabile

Il Revisore Contabile è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, tra le persone iscritte nel registro dei revisori Legali, previa procedura comparativa di selezione svolta dall'Assemblea stessa, nel rispetto delle norme di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Il Revisore Contabile rimane in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato per un ulteriore mandato (tre anni). Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 2399 del Codice Civile, non possono essere nominate Revisori Contabili.

Il Revisore Contabile vigila sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, anche ai sensi dell'art. 2409 ter del Codice Civile e deve pertanto essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Fondazione o qualora lo stesso Revisore lo ritenga opportuno, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione/Fondazione e all'Assemblea dei Soci Fondatori nelle quali si tratta del bilancio economico preventivo, degli eventuali aggiornamenti e del bilancio consuntivo; in ogni caso, la mancata partecipazione del Revisore alla riunione del Consiglio non ne determina l'invalidità della seduta.

Partecipa altresì, se richiesto, al Comitato dei Sostenitori.

Il suo compenso è determinato nell'atto di nomina dall'Assemblea dei Fondatori, per l'intero periodo di durata del suo mandato.

Art. 17

Direttore della Scuola di Musica

Il Direttore Scuola Musica è responsabile dell'attività artistica e didattica della Fondazione.

Esso svolge i seguenti compiti:

a) attua i programmi annuali e pluriennali delle attività artistico-didattica nel rispetto dei vincoli di bilancio;

b) contratta con il Direttore della Fondazione le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi che gli vengono assegnati dello stesso;

c) coordina l'attività dei docenti.

Gli obiettivi sono assegnati dal Direttore della Fondazione; qualora quest'ultimo coincida con il Direttore Scuola Musica, gli obiettivi sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione, con il quale si svolge la contrattazione di cui al comma precedente.

Il Direttore Scuola Musica è individuato mediante il superamento di regolare concorso. Il Consiglio di Amministrazione/Fondazione definisce lo stato giuridico e il trattamento economico, basandosi sulle norme contrattuali del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture e sul Codice Civile.

Art. 18

Incompatibilità e inconferibilità delle cariche

In materia di incompatibilità e inconferibilità dei componenti degli organi e dei titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale vigente e ss.mm.ii di riferimento, in quanto applicabile.

Art. 19

Regolamenti

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotta un regolamento o eventuali disposizioni interne che disciplinano l'acquisto di beni e servizi e il reclutamento del personale.

I regolamenti sono predisposti dal Direttore della Fondazione e approvati dal Consiglio di Amministrazione/Fondazione, questi ultimi debbono essere approvati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art. 20

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, i fondi di cui agli artt. 3 e 4 verranno devoluti, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, previa approvazione dell'Autorità che esercita il controllo. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto del suo scioglimento tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 21

Trasparenza

La Fondazione si ispira a principi di trasparenza e pubblicità della propria azione e provvede, in particolare, a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.

La Fondazione assicura la pubblicità del presente Statuto mediante la pubblicazione sul proprio sito web.

Art. 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23

Foro Competente

Per qualunque controversia che sorga tra i Soci Fondatori, tra i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori, tra i Soci Fondatori e/o i Soci Sostenitori e la Fondazione o i suoi organi, e in genere per tutte le controversie connesse con l'esplicazione delle attività della Fondazione, se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti potranno deferire la controversia al Tribunale di Modena competente.

Art. 24

Norma transitoria

Le presenti disposizioni statutarie, approvate da parte dell'Autorità di Vigilanza, entrano in vigore dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori. Nelle more dell'approvazione del presente statuto, il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Fondazione in carica, non viene computato.

F.to

Elena Malaguti
Daniele Tanferri
Alberto Calciolari
Greco Alberto
Luana Bianchini
Donatella Grasso
Angela Scudiero (Notaio) sigillo